SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 27

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 1° febbraio 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano i Gentili Abbonati che dal 3 dicembre i canoni di abbonamento per l'anno 2013 sono pubblicati nelle ultime pagine di tutti i fascicoli della Gazzetta Ufficiale. Si ricorda che l'abbonamento decorre dalla data di attivazione e scade dopo un anno od un semestre successivo a quella data a seconda della tipologia di abbonamento scelto. Per il rinnovo dell'abbonamento i Signori abbonati sono pregati di usare il modulo di sottoscrizione che verrà inviato per posta e di seguire le istruzioni ivi riportate per procedere al pagamento.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Campobasso

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Palermo

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Varese

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dello sviluppo economico

Regione Puglia

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 14 gennaio 2013, n. **10**.

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di Giornata nazionale degli alberi

1. La Repubblica riconosce il 21 novembre quale «Giornata nazionale degli alberi» al fine di perseguire, attraverso la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l'attuazione del protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1º giugno 2002, n. 120, e le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell'aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all'albero nella cultura italiana e la vivibilità degli insediamenti urbani.

2. Nella Giornata di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare realizza nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli istituti di istruzione superiore, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, iniziative per promuovere la conoscenza dell'ecosistema boschivo, il rispetto delle specie arboree ai fini dell'equilibrio tra comunità umana e ambiente naturale, l'educazione civica ed ambientale sulla legislazione vigente, nonché per stimolare un comportamento quotidiano sostenibile al fine della conservazione delle biodiversità, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito di tali iniziative, ogni anno la Giornata di cui al comma 1 è intitolata ad uno specifico tema di rilevante valore etico, culturale e sociale. In occasione della celebrazione della Giornata le istituzioni scolastiche curano, in collaborazione con i comuni e le regioni e con il Corpo forestale dello Stato, la messa a dimora in aree pubbliche, individuate d'intesa con ciascun comune, di piantine di specie autoctone, anche messe a disposizione dai vivai forestali regionali, preferibilmente di provenienza locale, con particolare riferimento alle varietà tradizionali dell'ambiente italiano, con modalità definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 104 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, è abrogato.

Art. 2.

Modifiche alla legge 29 gennaio 1992, n. 113

1. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto dell'obbligo, per il comune di residenza, di porre a dimora un albero per ogni neonato, alla legge 29 gennaio 1992, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «i comuni» sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a 15.000 abitanti», le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro sei mesi», dopo le parole: «neonato residente» sono inserite le seguenti: «e di ciascun minore adottato» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il termine si applica tenendo conto del periodo migliore per la piantumazione. La messa a dimora può essere differita in caso di avversità stagionali o per gravi ragioni di ordine tecnico. Alle piantumazioni di cui alla presente legge non si applicano le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, salvo che il sito su cui si realizza l'intervento sia sottoposto a vincolo monumentale»;

b) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* Entro il termine di cui al comma 1, l'ufficio anagrafico comunale fornisce informazioni dettagliate circa la tipologia dell'albero e il luogo dove l'albero è stato piantato alla persona che ha richiesto la registrazione anagrafica. Il comune stabilisce una procedura di messa a dimora di alberi quale contributo al miglioramento urbano i cui oneri siano posti a carico di cittadini, imprese od associazioni per finalità celebrative o commemorative»;

c) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis*. — *1.* Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ciascun comune provvede a censire e classificare gli alberi piantati, nell'ambito del rispettivo territorio, in aree urbane di proprietà pubblica.

2. Due mesi prima della scadenza naturale del mandato, il sindaco rende noto il bilancio arboreo del comune, indicando il rapporto fra il numero degli alberi piantati in aree urbane di proprietà pubblica rispettivamente al principio e al termine del mandato stesso, dando conto dello stato di consistenza e manutenzione delle aree verdi urbane di propria competenza. Nei casi di cui agli articoli 52 e 53 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in ogni ulteriore ipotesi di cessazione anticipata del mandato del sindaco, l'autorità subentrata provvede alla pubblicazione delle informazioni di cui al presente comma».

2. Le attività previste dalle disposizioni di cui al presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse allo scopo già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
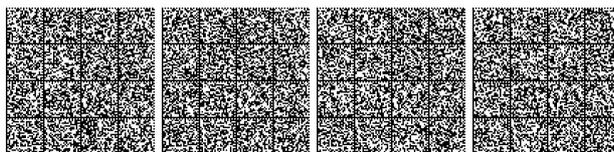
Art. 3.

Monitoraggio sull'attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 113

1. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un Comitato per lo sviluppo del verde pubblico. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato.

2. Il Comitato provvede a:

a) effettuare azioni di monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni della legge 29 gennaio 1992, n. 113, e di tutte le vigenti disposizioni di legge con finalità di incremento del verde pubblico e privato;

b) promuovere l'attività degli enti locali interessati al fine di individuare i percorsi progettuali e le opere necessarie a garantire l'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera *a)*;

c) proporre un piano nazionale che, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fissi criteri e linee guida per la realizzazione di aree verdi permanenti intorno alle maggiori conurbazioni e di filari alberati lungo le strade, per consentire un adeguamento dell'edilizia e delle infrastrutture pubbliche e scolastiche che garantisca la riqualificazione degli edifici, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della presente legge, anche attraverso il rinverdimento delle pareti e dei lastrici solari, la creazione di giardini e orti e il miglioramento degli spazi;

d) verificare le azioni poste in essere dagli enti locali a garanzia della sicurezza delle alberate stradali e dei singoli alberi posti a dimora in giardini e aree pubbliche e promuovere tali attività per migliorare la tutela dei cittadini;

e) predisporre una relazione, da trasmettere alle Camere entro il 30 maggio di ogni anno, recante i risultati del monitoraggio e la prospettazione degli interventi necessari a garantire la piena attuazione della normativa di settore;

f) monitorare l'attuazione delle azioni poste in essere dalle istituzioni scolastiche nella Giornata nazionale degli alberi di cui all'articolo 1, comma 1;

g) promuovere gli interventi volti a favorire i giardini storici.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane e strumentali vigenti e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato di cui al comma 1 non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 4.

Misure per la salvaguardia e la gestione delle dotazioni territoriali di standard previste nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444

1. Il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3 della presente legge, d'intesa con le regioni e i comuni, presenta, in allegato alla relazione di cui al medesimo articolo 3, comma 2, lettera *e)*, un rapporto annuale sull'applicazione nei comuni italiani delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, relative agli strumenti urbanistici generali e attuativi, e in particolare ai nuovi piani regolatori generali e relativi piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate, ai nuovi regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione e relative lottizzazioni convenzionate e alle revisioni degli strumenti urbanistici esistenti.

2. I comuni che risultino inadempienti rispetto alle norme di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e, in particolare, sulle quantità minime di spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali e produttivi, approvano le necessarie varianti urbanistiche per il verde e i servizi entro il 31 dicembre di ogni anno.

3. Le maggiori entrate derivanti dai contributi per il rilascio dei permessi di costruire e dalle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinate alla realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione, di recupero urbanistico e di manutenzione del patrimonio comunale in misura non inferiore al 50 per cento del totale annuo.

4. Le aree riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di origine rurale, riservati alle attività collettive sociali e culturali di quartiere, con esclusione degli immobili ad uso scolastico e sportivo, ceduti al comune nell'ambito delle convenzioni e delle norme previste negli strumenti urbanistici attuativi, comunque denominati, possono essere concessi in gestione, per quanto concerne la manutenzione, con diritto di prelazione ai cittadini residenti nei comprensori oggetto delle suddette convenzioni e su cui insistono i suddetti beni o aree, mediante procedura di evidenza pubblica, in forma ristretta, senza pubblicazione del bando di gara.

5. Ai fini della partecipazione alle procedure di evidenza pubblica di cui al comma 4, i cittadini residenti costituiscono un consorzio del comprensorio che raggiunga almeno il 66 per cento della proprietà della lottizzazione.

6. Le regioni e i comuni possono prevedere incentivi alla gestione diretta delle aree e degli immobili di cui al comma 4 da parte dei cittadini costituiti in consorzi anche mediante riduzione dei tributi propri.

Art. 5.

Modifica alla legge 27 dicembre 1997, n. 449

1. All'articolo 43, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Si considerano iniziative di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti di cui al primo periodo del presente comma, anche quelle finalizzate a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica (CO_2) dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo delle aree urbane, nonché eventualmente anche quelle dei comuni finalizzate alla creazione e alla manutenzione di una rete di aree naturali ricadenti nel loro territorio, anche nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica

8 settembre 1997, n. 357. Nei casi di cui al secondo periodo, il comune può inserire il nome, la ditta, il logo o il marchio dello sponsor all'interno dei documenti recanti comunicazioni istituzionali. La tipologia e le caratteristiche di tali documenti sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Fermi restando quanto previsto dalla normativa generale in materia di sponsorizzazioni nonché i vincoli per la tutela dei parchi e giardini storici e le altre misure di tutela delle aree verdi urbane, lo sfruttamento di aree verdi pubbliche da parte dello sponsor ai fini pubblicitari o commerciali, anche se concesso in esclusiva, deve aver luogo con modalità tali da non compromettere, in ogni caso, la possibilità di ordinaria fruizione delle stesse da parte del pubblico».

Art. 6.

Promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani

1. Ai fini di cui alla presente legge, le regioni, le province e i comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, promuovono l'incremento degli spazi verdi urbani, di «cinture verdi» intorno alle conurbazioni per delimitare gli spazi urbani, adottando misure per la formazione del personale e l'elaborazione di capitolati finalizzati alla migliore utilizzazione e manutenzione delle aree, e adottano misure volte a favorire il risparmio e l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili e a ridurre l'effetto «isola di calore estiva», favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane, con particolare riferimento:

a) alle nuove edificazioni, tramite la riduzione dell'impatto edilizio e il rinverdimento dell'area oggetto di nuova edificazione o di una significativa ristrutturazione edilizia;

b) agli edifici esistenti, tramite l'incremento, la conservazione e la tutela del patrimonio arboreo esistente nelle aree scoperte di pertinenza di tali edifici;

c) alle coperture a verde, di cui all'articolo 2, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, quali strutture dell'involucro edilizio atte a produrre risparmio energetico, al fine di favorire, per quanto possibile, la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili;

d) al rinverdimento delle pareti degli edifici, sia tramite il rinverdimento verticale che tramite tecniche di verde pensile verticale;

e) alla previsione e alla realizzazione di grandi aree verdi pubbliche nell'ambito della pianificazione urbanistica, con particolare riferimento alle zone a maggior densità edilizia;

f) alla previsione di capitolati per le opere a verde che prevedano l'obbligo delle necessarie infrastrutture di servizio di irrigazione e drenaggio e specifiche schede tecniche sulle essenze vegetali;

g) alla creazione di percorsi formativi per il personale addetto alla manutenzione del verde, anche in collaborazione con le università, e alla sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura del verde attraverso i canali di comunicazione e di informazione.

2. Ai fini del risparmio del suolo e della salvaguardia delle aree comunali non urbanizzate, i comuni possono:

a) prevedere particolari misure di vantaggio volte a favorire il riuso e la riorganizzazione degli insediamenti residenziali e produttivi esistenti, rispetto alla concessione di aree non urbanizzate ai fini dei suddetti insediamenti;

b) prevedere opportuni strumenti e interventi per la conservazione e il ripristino del paesaggio rurale o forestale non urbanizzato di competenza dell'amministrazione comunale.

3. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

4. I comuni e le province, in base a sistemi di contabilità ambientale, da definire previe intese con le regioni, danno annualmente conto, nei rispettivi siti internet, del contenimento o della riduzione delle aree urbanizzate e dell'acquisizione e sistemazione delle aree destinate a verde pubblico dalla strumentazione urbanistica vigente.

Art. 7.

Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale

1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica, per «albero monumentale» si intendono:

a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;

b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;

c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i princìpi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni e per la reda-

zione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni e dei comuni degli elenchi di cui al comma 3, ed è istituito l'elenco degli alberi monumentali d'Italia alla cui gestione provvede il Corpo forestale dello Stato. Dell'avvenuto inserimento di un albero nell'elenco è data pubblicità mediante l'albo pretorio, con la specificazione della località nella quale esso sorge, affinché chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso l'inserimento. L'elenco degli alberi monumentali d'Italia è aggiornato periodicamente ed è messo a disposizione, tramite sito internet, delle amministrazioni pubbliche e della collettività.
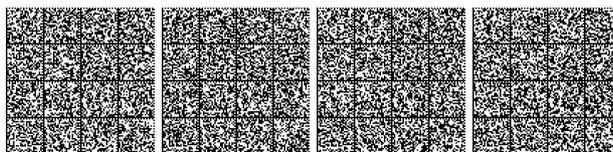
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni recepiscono la definizione di albero monumentale di cui al comma 1, effettuano la raccolta dei dati risultanti dal censimento operato dai comuni e, sulla base degli elenchi comunali, redigono gli elenchi regionali e li trasmettono al Corpo forestale dello Stato. L'inottemperanza o la persistente inerzia delle regioni comporta, previa diffida ad adempiere entro un determinato termine, l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato.

5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1 milione di euro per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 8.

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 gennaio 2013

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CLINI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2472):

Presentato dal Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare Stefania PRESTIGIACOMO (Governo Berlusconi-IV) il 24 novembre 2010.

Assegnato alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente il 13 dicembre 2010 con pareri delle commissioni 1ª (Aff. cost.), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubb. istruz.), 9ª (Agricoltura), 10ª (Industria), Questioni regionali.

Esaminato dalla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), in sede referente, il 14 dicembre 2010, 19 gennaio 2011, 1, 8, 23 febbraio 2011, 2, 16, 23 marzo 2011 e 5, 6 aprile 2011.

Relazione scritta annunciata il 7 aprile 2011 (atto 2472-A, nonché petizioni del signor Francesco Di Pasquale numeri 163, 302, 796), relatore Sen. Giuseppe LEONI.

Esaminato in Aula ed approvato il 12 aprile 2011.

Camera dei deputati (atto n. 4290):

Assegnato alla VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, il 18 aprile 2011, con pareri delle commissioni I (Aff. costit.), II (Giustizia) (ai sensi dell'art. 73 reg. Camera), V (Bilancio), VII (Cultura), X (Att. produt.), XIII (Agricoltura) (ai sensi dell'art. 73 reg. Camera), Questioni regionali.

Esaminato dalla VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, il 18 maggio 2011, 7 e 8 giugno 2011, 6,12, 14, 27 luglio 2011.

Esaminato in Aula il 19 settembre 2011 e approvato in un Testo Unificato, con A.C. 3465 (On. Giulia COSENZA), il 20 settembre 2011.

Senato della Repubblica (atto n. 2472- *B)*:

Assegnato alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), in sede referente, il 5 ottobre 2011 con pareri delle commissioni 1ª (Aff. cost.), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubb. istruz.), 8ª (Lavori pubb.), Questioni regionali.

Esaminato dalla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), in sede referente, il 19 ottobre 2011, 8 e 29 febbraio 2012, 28 marzo 2012.

Relazione scritta annunciata il 14 marzo 2011 (atto 2472-C), relatore Antonio D'Alì.

Esaminato in Aula il 20, 27 marzo 2012 e approvato, con modificazioni, 29 marzo 2012.

Camera dei deputati (atto n. 3465-4920-B):

Assegnato alla VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, il 4 aprile 2012, con pareri delle commissioni I (Aff. costit.), II (Giustizia), V (Bilancio), VI (Finanze) (ai sensi dell'art. 73 reg. Camera), IX (Trasporti), X (Att. produt.), XIII (Agricoltura) e Questioni regionali.

Esaminato dalla VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, il 18 aprile 2012, 14, 21, 28 giugno 2012, 1° agosto 2012, 13, 22 novembre 2012, 11, 13 dicembre 2012.

Nuovamente assegnato alla VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede legislativa, il 18 dicembre 2012, con pareri delle commissioni I (Aff. costit.), II (Giustizia), V (Bilancio), VI (Finanze) (ai sensi dell'art. 73 reg. Camera), IX (Trasporti), X (Att. produt.), XIII (Agricoltura) e Questioni regionali.

Esaminato dalla VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede legislativa ed approvato, con modificazioni, il 19 dicembre 2012.

Senato della Repubblica (atto n. 2472- *D)*:

Assegnato alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), in sede deliberante, il 20 dicembre 2012 con pareri delle commissioni 1ª (Aff. cost.), 5ª (Bilancio).

Esaminato dalla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), in sede deliberante, ed approvato il 21 dicembre 2012.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

La legge 1 giugno 2002 n. 120 (Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 19 giugno 2002, n. 142, S.O.

Si riporta il testo dell'articolo 104, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 maggio 1924, n. 117:

"Art. 104. È istituita nel Regno la festa degli alberi.

Essa sarà celebrata ogni anno nelle forme che saranno stabilite d'accordo tra i Ministeri dell'economia nazionale e dell'istruzione pubblica.".

Note all'art. 2:

Il testo dell'articolo 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 113 (Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 febbraio 1992, n. 40, come modificato dalla presente legge è il seguente:

"Art. 1. 1. In attuazione degli indirizzi definiti nel piano forestale nazionale, i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti provvedono, entro sei mesi dalla registrazione anagrafica di ogni neonato residente e di ciascun minore adottato, a porre a dimora un albero nel territorio comunale. Il termine si applica tenendo conto del periodo migliore per la piantumazione. La messa a dimora può essere differita in caso di avversità stagionali o per gravi ragioni di ordine tecnico. Alle piantumazioni di cui alla presente legge non si applicano le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, salvo che il sito su cui si realizza l'intervento sia sottoposto a vincolo monumentale.

2. Entro il termine di cui al comma 1, l'ufficio anagrafico comunale fornisce informazioni dettagliate circa la tipologia dell'albero e il luogo dove l'albero è stato piantato alla persona che ha richiesto la registrazione anagrafica. Il comune stabilisce un procedura di messa a dimora di alberi quale contributo al miglioramento urbano i cui oneri siano posti a carico di cittadini, imprese od associazioni per finalità celebrative o commemorative.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno emana disposizioni per l'attuazione della norma di cui al comma 2.".

Note all'art. 3:

Il riferimento alla legge 29 gennaio 1992, n. 113, è riportato nelle note all'articolo 2.

Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202:

"Art. 8. Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata.

1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.

Note all'art. 4:

Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 aprile 1968, n. 97.

Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.

Note all'art. 5:

Il nuovo testo dell'articolo 43, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1997, n. 302, S.O. , come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art.43. Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività.

1. Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile.

2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti. Si considerano iniziative di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti di cui al primo periodo del presente comma, anche quelle finalizzate a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica (Co2) dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo delle aree urbane, nonché eventualmente anche quelle dei comuni finalizzate alla creazione e alla manutenzione di una rete di aree naturali ricadenti nel loro territorio, anche nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Nei casi di cui al secondo periodo, il comune può inserire il nome, la ditta, il logo o il marchio dello sponsor all'interno dei documenti recanti comunicazioni istituzionali. La tipologia e le caratteristiche di tali documenti sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Fermi restando quanto previsto dalla normativa generale in materia di sponsorizzazioni nonché i vincoli per la tutela dei parchi e giardini storici e le altre misure di tutela delle aree verdi urbane, lo sfruttamento di aree verdi pubbliche da parte dello sponsor ai fini pubblicitari o commerciali, anche se concesso in esclusiva, deve aver luogo con modalità tali da non compromettere, in ogni caso, la possibilità di ordinaria fruizione delle stesse da parte del pubblico. Per le sole amministrazioni dello Stato una quota dei
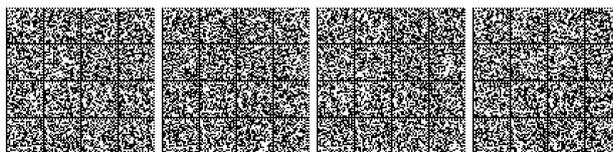
risparmi così ottenuti, pari al 5 per cento, è destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti appartenenti al centro di responsabilità che ha operato il risparmio; una quota pari al 65 per cento resta nelle disponibilità di bilancio della amministrazione. Tali quote sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per le predette finalità, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La rimanente somma costituisce economia di bilancio. La presente disposizione non si applica nei casi in cui le sponsorizzazioni e gli accordi di collaborazione sono diretti a finanziare interventi, servizi o attività non inseriti nei programmi di spesa ordinari. Continuano, inoltre, ad applicarsi le particolari disposizioni in tema di sponsorizzazioni ed accordi con i privati relative alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, nonché ogni altra disposizione speciale in materia.

3. Ai fini di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. Il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di bilancio. Le disposizioni attuative del presente comma, che non si applica alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, sono definite ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Con uno o più regolamenti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni individuano le prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte dell'utente, e l'ammontare del contributo richiesto. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , con regolamenti emanati dal Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base di criteri generali deliberati dal Consiglio dei ministri; i regolamenti sono emanati entro novanta giorni da tale deliberazione. Per tali amministrazioni gli introiti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in misura non superiore al 30 per cento, alla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti assegnati ai centri di responsabilità che hanno effettuato la prestazione.

5. A decorrere dall'esercizio finanziario 1998, i titolari dei centri di responsabilità amministrativa definiscono obiettivi di risparmi di gestione da conseguire in ciascun esercizio ed accantonano, nel corso della gestione, una quota delle previsioni iniziali delle spese di parte corrente, sia in termini di competenza che di cassa, aventi natura non obbligatoria, non inferiore al 2 per cento. La metà degli importi costituisce economia di bilancio; le rimanenti somme sono destinate, nell'ambito della medesima unità previsionale di base di bilancio, ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti, come disciplinate dalla contrattazione di comparto. Per l'amministrazione dei beni culturali e ambientali l'importo che costituisce economia di bilancio è pari allo 0,50 per cento della quota accantonata ai sensi del presente comma; l'importo residuo è destinato ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale e le retribuzioni di risultato del personale dirigente della medesima amministrazione.

6. Per il Ministero della difesa, le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano alle spese di cui alle unità previsionali di base «ammodernamento e rinnovamento» (funzionamento), nonché alle spese, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali NATO, di cui alla unità previsionale di base «accordi ed organismi internazionali» (interventi), di pertinenza del centro di responsabilità «Bilancio e affari finanziari».

7. Per le Amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le risorse di cui ai commi 2, 4 e 5 destinate all'incentivazione della produttività ed alla retribuzione di risultato sono altresì destinate, nelle misure e con le modalità determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri interessati, in analogia alle ripartizioni operate per il personale del «comparto Ministeri», ad incrementare le somme accantonate per dare attuazione alle procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, ed all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334.".

Note all'art. 6:

Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, recante "Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia." pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 giugno 2009, n. 132:

"5. Coperture a verde, si intendono le coperture continue dotate di un sistema che utilizza specie vegetali in grado di adattarsi e svilupparsi nelle condizioni ambientali caratteristiche della copertura di un edificio. Tali coperture sono realizzate tramite un sistema strutturale che prevede in particolare uno strato colturale opportuno sul quale radificano associazioni di specie vegetali, con minimi interventi di manutenzione, coperture a verde estensivo, o con interventi di manutenzione media e alta, coperture a verde intensivo.".

Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è riportato nelle note all'articolo 3.

Note all'art. 7:

Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è riportato nelle note all'articolo 3.

Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 novembre 2004, n. 280:

"Art. 10. Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi.

1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e: «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;

b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30 giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005»;

c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».

2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005 dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente, della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano dettato una diversa disciplina.

3. Il comma 2-*quater* dell'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive modificazioni, è abrogato.

4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.

5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".

Note all'art. 8:

La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 2001, n. 248.

13G00031
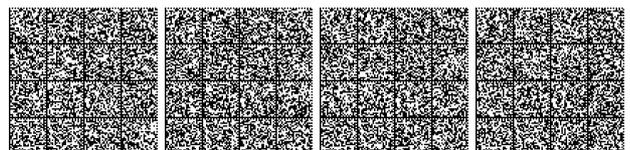
DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 novembre 2012.

Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Istituzione del Servizio nazionale della Protezione Civile» e, in particolare, l'articolo 18, che al comma 1 disciplina le modalità per promuovere la più ampia partecipazione delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile alle attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o degli altri eventi oggetto della legge medesima, e che al comma 3 rinvia la definizione dei modi e delle forme di partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di Protezione Civile ad un apposito regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 107, comma 1, che stabilisce la competenza dello Stato in materia di indirizzo, promozione e coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, delle comunità montane, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale in materia di Protezione Civile, e l'articolo 108, comma 1, lettera *a)*, punto 7), che attribuisce alle regioni le funzioni relative agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, recante «Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di Protezione Civile», con il quale è stata data attuazione alla richiamata disposizione contenute nell'articolo 18, comma 3, della legge n. 225/1992;

Considerato che il predetto Regolamento contiene la disciplina generale delle modalità di partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di Protezione Civile relativamente alla definizione e al riconoscimento delle diverse tipologie di organizzazioni di volontariato di Protezione Civile, alla promozione e realizzazione delle attività formative ed addestrative finalizzate al miglioramento della capacità operative delle organizzazioni e dei volontari ad esse appartenenti, nonché alla partecipazione delle organizzazioni alle attività operative in vista o in occasione degli eventi di cui all'articolo 2, della legge n. 225/1992;

Visto l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e successiva modificazioni ed integrazione, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di Protezione Civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile», che prevede, in particolare, che il Presidente del Consiglio dei Ministri predispone gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonché i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza, di intesa con le regioni e gli enti locali;

Visto l'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, che prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di Protezione Civile, predispone i relativi indirizzi operativi ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Ritenuto necessario adottare i predetti indirizzi operativi, anche al fine di migliorare il coordinamento operativo nelle attività del volontariato di Protezione Civile, precisando, anche alla luce dell'applicazione pratica riscontrata a partire dall'entrata in vigore del Regolamento medesimo, ambiti operativi e modalità di attuazione di talune delle disposizioni in esso contenute;

Dato atto che sono comunque fatte salve le competenze delle Province Autonome di Trento e di Bolzano secondo quanto previsto dallo Statuto speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione;

Viste le note del 5 marzo 2012, del 29 marzo 2012 e del 20 febbraio 2012 con le quali hanno espresso il proprio parere favorevole, rispettivamente, il Presidente della Consulta Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2008, il Commissario Straordinario della Croce Rossa Italiana ed il Presidente del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, per quanto di interesse delle due strutture operative;

Considerato che taluni temi trattati nei presenti indirizzi operativi sono stati oggetto di approfondimento in occasione degli «Stati Generali del Volontariato di Protezione Civile», svoltisi a Roma dal 13 al 15 aprile 2012 e che nel documento conclusivo approvato dall'assemblea dei delegati sono contenuti auspici conformi al contenuto dei medesimi;

Acquisita l'intesa della Conferenza Unificata istituita con il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del giorno 21 giugno 2012;

ADOTTA
i seguenti indirizzi operativi

finalizzati ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di Protezione Civile

Premesse e finalità.

Il volontariato di Protezione Civile costituisce una componente fondamentale del Servizio nazionale della Protezione Civile e dei sistemi regionali e locali che lo compongono. La qualificazione come struttura operativa consente alle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile di prendere attivamente parte a tutte le attività previste dalla legge: la previsione, la prevenzione, l'intervento di soccorso ed il supporto per il rapido ritorno alle normali condizioni di vita nei territori interessati.

La legislazione tutela l'autonomia del volontariato, anche nel particolare settore della Protezione Civile, e pone la sua promozione tra gli obiettivi primari in capo allo Stato, alle Regioni e agli Enti locali.

Il Regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, (di seguito «Regolamento») è uno strumento di straordinaria efficacia per assicurare la piena partecipazione delle organizzazioni di volontariato agli interventi in emergenza, alle attività di previsione e prevenzione dei rischi nonché a quelle di pianificazione delle emergenze. Gli istituti in esso contenuti hanno consentito di conseguire risultati positivi sia nelle attività preparatorie e formative che in quelle di intervento operativo, anche nelle emergenze di più vaste dimensioni.

È ora necessario procedere al consolidamento dei risultati conseguiti ed alla contestuale stabilizzazione del ruolo del volontariato di Protezione Civile nell'ambito del Servizio nazionale istituito nel 1992.

I presenti indirizzi operativi si focalizzano sulla partecipazione delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile, nelle diverse forme associative che la legge consente, alle attività di previsione, prevenzione e soccorso da svolgere in vista o in occasione degli eventi individuati dall'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché alle attività di formazione ed addestramento nella stessa materia.

Gli eventi individuati dalla predetta disposizione sono articolati in tre tipologie, le prime due delle quali (lettere a. e b.) possono essere attribuite *latu sensu* al mondo dell'operatività su scala locale o regionale. L'ultima (lettera c.) è, invece, rappresentativa del mondo dell'operatività su scala nazionale. Nelle more della piena attuazione delle disposizioni contenute in materia di Protezione Civile nel cosiddetto «federalismo amministrativo», varato con la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni, nonché disciplinato dagli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il regolamento ha ritenuto opportuno assimilare ed omogeneizzare la trattazione di tutte le attività da svolgersi a cura dei volontari di Protezione Civile, indipendentemente dall'ambito territoriale ed operativo di riferimento, introducendo un apposito periodo di supplenza dello Stato, in attesa che, secondo quanto previsto dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001, le Regioni e le Province Autonome legiferassero sul tema, garantendo la piena funzionalità degli istituti contenuti nel regolamento anche a livello locale.

Tutto ciò premesso, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 e dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, al fine di assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di Protezione Civile, nel predetto quadro ordinamentale vengono emanati specifici indirizzi operativi con l'obiettivo di perseguire le seguenti finalità:

valorizzare la partecipazione delle organizzazioni nello svolgimento di tutte le attività previste dalla legge n. 225/1992;

promuovere l'assunzione da parte delle Regioni e degli Enti locali della piena responsabilità delle funzioni ad esse attribuite dalle disposizioni vigenti in materia di organizzazione ed impiego del volontariato di Protezione Civile, dando attuazione a quanto previsto dall'articolo 15 del Regolamento;

semplificare ed agevolare l'applicazione degli istituti contenuti nel Regolamento, con particolare riguardo alle disposizioni previste dagli articoli 8, 9 e 10 e finalizzate a consentire la piena partecipazione delle organizzazioni alle attività di previsione, prevenzione ed intervento in vista o in occasione degli eventi oggetto della legge n. 225/1992, nonché le attività formative ed addestrative nei medesimi campi;

promuovere l'integrazione dei sistemi di riconoscimento e coordinamento delle organizzazioni di competenza dello Stato e delle Regioni, riconfigurando in tal senso la struttura dell'elenco nazionale previsto dall'articolo 1 del Regolamento.

1. ELENCO NAZIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE (Art. 1 d.P.R. n. 194/2001)

1.1. *L'Elenco nazionale.*

Le organizzazioni che intendono partecipare alle attività di previsione, prevenzione ed intervento in caso o in vista degli eventi individuati dall'articolo 2 della legge n. 225/1992, come integrati dalle disposizioni in materia di interventi all'estero (decreto-legge n. 90/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 152/2005) nonché svolgere attività formative ed addestrative nelle medesime materie, devono essere iscritte nell'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile previsto dall'articolo 1 del Regolamento.

Possono essere iscritte nell'elenco nazionale le organizzazioni aventi i requisiti specificati dall'articolo 1, comma 1, del Regolamento, nelle diverse forme organizzative ed articolazioni operative disciplinate dai rispettivi statuti, ed i gruppi comunali di Protezione Civile.

L'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile previsto dall'articolo 1 del Regolamento è costituito dalla sommatoria:

degli elenchi, albi o registri istituiti dalle Regioni ai sensi del comma 3, in attuazione di quanto previsto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, nonché dalle rispetti-

ve legislazioni regionali in materia di Protezione Civile, detti «elenchi territoriali del volontariato di Protezione Civile»;
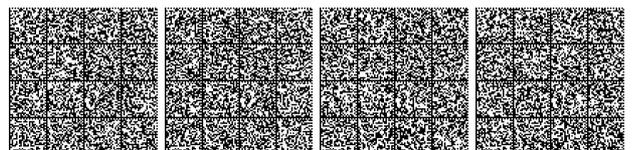
dell'elenco istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito «Dipartimento della Protezione Civile») ai sensi del comma 4, detto «elenco centrale del volontariato di Protezione Civile».

L'accesso ai benefici previsti dal Regolamento è consentito a tutte le organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali e nell'elenco centrale, fin dal momento dell'iscrizione.

Tutte le organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali e nell'elenco centrale possono essere attivate e chiamate ad operare in caso di eventi di rilievo nazionale.

Il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-operativa necessari per l'iscrizione agli elenchi territoriali o all'elenco centrale deve essere verificato periodicamente, secondo tempistiche di aggiornamento stabilite preventivamente e, comunque, non superiori a tre anni.

1.2. *Gli elenchi territoriali del volontariato di Protezione Civile.*

Le organizzazioni che intendono operare per attività od eventi di rilievo regionale o locale devono essere iscritte negli elenchi territoriali del volontariato di Protezione Civile, ossia nell'elenco della regione nella quale hanno la propria sede operativa. Le iscrizioni, le cancellazioni e tutte le variazioni negli elenchi territoriali sono contestualmente notificate ai Comuni interessati, affinché i Sindaci, in qualità di autorità comunali di Protezione Civile, dispongano di un quadro completo e costantemente aggiornato delle potenzialità del volontariato di Protezione Civile disponibili sul territorio di competenza.

L'elenco territoriale del volontariato di Protezione Civile viene istituito appositamente e separatamente dal registro delle organizzazioni di volontariato previsto dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266. Le organizzazioni che ne hanno i requisiti possono essere iscritte ad entrambi.

L'iscrizione negli elenchi territoriali costituisce il presupposto necessario e sufficiente per l'attivazione e l'impiego delle organizzazioni da parte delle autorità locali di Protezione Civile del proprio territorio (le regioni, le provincie e i comuni), anche ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento.

Possono iscriversi negli elenchi territoriali del volontariato di Protezione Civile:

a) le organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della legge n. 266/1991 aventi carattere locale;

b) le organizzazioni di altra natura purché a componente prevalentemente volontaria ed aventi carattere locale;

c) i gruppi comunali e intercomunali;

d) le articolazioni locali di organizzazioni ricadenti nelle categorie *a)* e *b)* ed aventi diffusione sovra-regionale o nazionale.

Possono, inoltre, iscriversi negli elenchi territoriali i coordinamenti territoriali che raccolgono più gruppi od organizzazioni delle suindicate tipologie, ove esistenti e costituiti nel rispetto delle apposite discipline regionali o provinciali. Un medesimo coordinamento può comprendere al suo interno organizzazioni appartenenti a tutte e 4 le categorie sopra individuate.

Al fine di consentire la necessaria ottimizzazione della gestione delle risorse effettivamente disponibili sul territorio in caso di emergenze nazionali, le articolazioni locali di organizzazioni a diffusione sovra-regionale o nazionale di cui alla lettera *d)*, al momento dell'iscrizione devono comunicare esplicitamente la propria partecipazione, in quota parte, al dispositivo di mobilitazione della struttura centrale dell'organizzazione di appartenenza, nell'ambito della rispettiva colonna mobile nazionale. Qualora tale partecipazione subentri successivamente, essa deve essere comunicata tempestivamente. Le predette comunicazioni devono essere notificate contestualmente anche ai Comuni ove hanno sede le organizzazioni, al fine di consentire la necessaria ottimizzazione delle risorse effettivamente disponibili sul territorio sia in occasione di emergenze di rilievo locale sia per il supporto e la partecipazione alle attività ordinarie di Protezione Civile a livello comunale, ivi comprese quelle prevista dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001.

Le modalità per richiedere l'iscrizione negli elenchi territoriali sono disciplinate dalle rispettive legislazioni regionali che determinano altresì i necessari requisiti di idoneità tecnico-operativa delle organizzazioni e la periodicità di aggiornamento del possesso dei medesimi. Tali requisiti devono, comunque, soddisfare i seguenti 3 criteri minimi di base:

1. esplicitazione, nell'ambito dello statuto o dell'atto costitutivo, delle seguenti caratteristiche:

a. assenza di fini di lucro;

b. esplicitazione dello svolgimento di attività di Protezione Civile;

c. presenza prevalente della componente volontaria;

2. assenza, in capo ai rappresentanti legali, agli amministratori ed ai titolari di incarichi operativi direttivi, di condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici(1), da attestarsi mediante autocertificazione da sottoporre ai controlli a campione previsti dalla legge (per i gruppi comunali e intercomunali il presente requisito è riferito esclusivamente ai volontari appartenenti al gruppo e titolari di incarichi operativi direttivi);

3. aver realizzato nel precedente triennio attività di Protezione Civile a carattere locale, regionale o nazionale riconosciute espressamente dai rispettivi Enti di riferimento (questa condizione non è necessaria in fase di prima iscrizione).

Per le organizzazioni di volontariato di cui alla precedente lettera *a)* è inoltre richiesto il seguente 4° requisito minimo di base:

4. democraticità della struttura ed elettività delle cariche associative.

---

(1) I reati che possono comportare l'interdizione dai pubblici uffici sono: gli illeciti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2066, n. 152 (norme in materia ambientale); i reati connessi alla criminalità organizzata; i reati contro il patrimonio dello Stato; i reati contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico; i delitti contro la pubblica amministrazione; i delitti non colposi contro le persone.

Le organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali possono operare anche per attività od eventi di rilievo nazionale. In tal caso il Dipartimento della Protezione Civile attiva le organizzazioni mediante la Regione di appartenenza, che provvede altresì al conseguente coordinamento operativo. Sono fatte salve le specifiche disposizioni relative alle sezioni delle organizzazioni di rilievo nazionale iscritte nell'elenco centrale.

L'iscrizione, la gestione e la cancellazione dagli elenchi territoriali è disciplinata dalle rispettive disposizioni regionali.

Al fine di armonizzare le disposizioni regionali vigenti in materia di volontariato di Protezione Civile agli indirizzi operativi qui esposti, le Regioni provvedono ai necessari adempimenti entro il termine di 180 giorni previsto dal paragrafo 3 dei presenti indirizzi.

1.3. *L'Elenco centrale del volontariato di Protezione Civile.*

Le organizzazioni iscritte nell'elenco centrale del volontariato di Protezione Civile, e le eventuali rispettive sezioni locali e articolazioni territoriali come di seguito specificate, possono operare in caso di eventi o attività di rilievo nazionale.

L'iscrizione nell'elenco centrale costituisce il presupposto necessario e sufficiente per l'attivazione e l'impiego delle organizzazioni da parte dell'autorità nazionale di Protezione Civile (il Dipartimento della Protezione Civile), anche ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento.

Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco centrale del volontariato di Protezione Civile:

a) le strutture nazionali di coordinamento delle organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della legge n. 266/1991 diffuse in più regioni o province autonome;

b) le strutture nazionali di coordinamento delle organizzazioni di altra natura purché a componente prevalentemente volontaria e diffuse in più regioni o province autonome;

c) organizzazioni appartenenti alle categorie *a)* e *b)* prive di articolazione regionale, ma in grado di svolgere funzioni specifiche ritenute dal Dipartimento della Protezione Civile di particolare rilevanza ed interesse a livello nazionale;

d) le strutture nazionali di coordinamento dei gruppi comunali ed intercomunali di Protezione Civile.

Le modalità per richiedere l'iscrizione nell'elenco centrale sono disciplinate dal Dipartimento della Protezione Civile nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001, assicurando la distinzione delle quattro categorie sopra richiamate.

I requisiti strutturali e le caratteristiche di capacità tecnico-operativa di rilievo nazionale delle organizzazioni che chiedono l'iscrizione nell'elenco centrale sono i seguenti:

1. esplicitazione, nell'ambito dello statuto o dell'atto costitutivo, delle seguenti caratteristiche:

a. assenza di fini di lucro;

b. esplicitazione, dello svolgimento di attività di Protezione Civile;

c. presenza prevalente della componente volontaria;

2. assenza, in capo ai rappresentanti legali, agli amministratori ed ai titolari di incarichi operativi direttivi, di condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici(2), da attestarsi mediante autocertificazione da sottoporre ai controlli a campione previsti dalla legge;

3. rilevanza operativa nazionale argomentata con riferimento ai seguenti parametri:

in fase di prima iscrizione:

dimensioni e diffusione sul territorio nazionale;

partecipazione documentata ad attività ed interventi a carattere nazionale o internazionale riconosciuti dal Dipartimento della Protezione Civile;

strutturazione organizzativa che presenti un'effettiva capacità di coordinamento e mobilitazione del livello centrale;

possesso di un meccanismo di mobilitazione operativo h24, anche mediante la gestione di una sala operativa nazionale;

capacità specifica in particolari settori di interesse strategico del Dipartimento della Protezione Civile;

ai fini della conferma periodica dell'iscrizione:

conferma dei requisiti su elencati;

partecipazione documentata ad attività ed interventi a carattere nazionale o internazionale riconosciuti dal Dipartimento della Protezione Civile relativi al precedente triennio.

Per le organizzazioni di volontariato di cui alla precedente lettera *a)* è inoltre richiesto il seguente 4° requisito minimo di base:

4. democraticità della struttura ed elettività delle cariche associative.

I requisiti di cui al punto 3 possono essere articolati anche con riferimento ad attività diverse da quelle finalizzate agli interventi di emergenza (quali la diffusione della conoscenza di Protezione Civile, l'informazione alla popolazione in tema di previsione e prevenzione dei rischi, la formazione) a condizioni che venga mantenuta la caratteristica di unitarietà del meccanismo di mobilitazione.

L'iscrizione nell'elenco centrale di un'organizzazione diffusa in più regioni può comportare il riconoscimento anche delle sezioni locali ed articolazioni territoriali segnalate dalla struttura nazionale dell'organizzazione medesima come operative per attività di rilievo nazionale, vale a dire incluse nel dispositivo di mobilitazione della rispettiva colonna mobile nazionale. Al riguardo si richiama quanto precedentemente precisato in ordine al necessario coordinamento informativo delle articolazioni locali delle organizzazioni che risultino iscritte anche negli elenchi territoriali.

L'aggiornamento della segnalazione delle sezioni locali ed articolazioni territoriali operative per attività di rilievo nazionale deve avvenire entro il 31 gennaio di ogni

(2) I reati che possono comportare l'interdizione dai pubblici uffici sono: gli illeciti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2066, n. 152 (norme in materia ambientale); i reati connessi alla criminalità organizzata; i reati contro il patrimonio dello Stato; i reati contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico; i delitti contro la pubblica amministrazione; i delitti non colposi contro le persone.
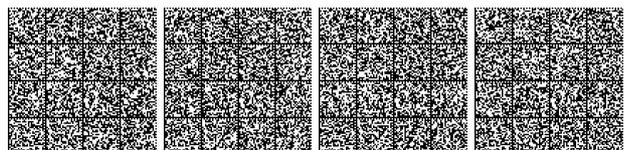
anno. In caso di emergenza possono essere segnalate anche ulteriori sezioni od articolazioni, purché in possesso dei necessari requisiti. La segnalazione deve essere inviata, per opportuna conoscenza, anche alla Regione dove ha sede la sezione/articolazione locale, ove essa risulti iscritta nel rispettivo elenco territoriale.

In previsione di interventi per emergenze di livello nazionale, il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni definiscono preventivamente con le organizzazioni, per quanto di rispettiva competenza, i necessari accordi e protocolli operativi volti ad assicurare la possibile contestuale operatività di sezioni od articolazioni locali sia nell'ambito della rispettiva colonna mobile regionale o provinciale, sia nell'ambito della colonna mobile nazionale dell'organizzazione di appartenenza, predisponendo altresì idonee procedure per garantire la tempestiva circolazione delle relative comunicazioni e, in caso di attivazione, la necessaria informazione alla Regione di provenienza dell'organizzazione.

La cancellazione dall'elenco centrale è disposta, con provvedimento motivato, dal Dipartimento della Protezione Civile per comprovati e gravi motivi, anche su segnalazione delle autorità regionali e locali di Protezione Civile.

1.4. *Gestione informatizzata dell'Elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile*

Al fine di consentire l'aggiornamento in tempo reale dell'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile e la sua pubblica consultazione, il Dipartimento della Protezione Civile e le strutture di Protezione Civile delle Regioni mettono a punto strumenti e modalità per la gestione informatizzata degli elenchi territoriali e dell'elenco centrale, avendo cura, in particolare, di assicurare la tempestiva circolazione e la piena condivisione delle informazioni utili nei casi di duplice operatività locale e nazionale.

Il Dipartimento della Protezione Civile e le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione degli indirizzi forniti nel presente paragrafo 1 senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. BENEFICI NORMATIVI A FAVORE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE E DELLE LORO ORGANIZZAZIONI (Articoli 9 e 10 d.P.R. n. 194/2001)

L'attivazione delle organizzazioni e l'autorizzazione all'applicazione dei benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento è finalizzata alla partecipazione delle medesime alle attività di previsione, prevenzione e soccorso in caso o in vista degli eventi elencati nell'articolo 2, comma 1, della legge n. 225/1992 e alle attività addestrative e formative nel medesimo campo.

L'attivazione deve contenere:

l'evento o l'attività di riferimento;

la decorrenza;

il termine delle attività (in caso di interventi di emergenza può essere specificato che essa è valida fino a cessata esigenza);

le modalità di accreditamento dei volontari e di rilascio dei relativi attestati di partecipazione, ivi compresa l'autorità od il soggetto incaricato di rilasciarli; in caso di emergenza; in situazioni di emergenza, come precisato in seguito, l'individuazione del soggetto incaricato del rilascio degli attestati può essere effettuata successivamente;

l'eventuale autorizzazione all'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 9, nei limiti temporali previsti dall'articolo 9, comma 1, mediante la quantificazione in giornate/uomo di presenza autorizzate, richiamando l'attenzione sull'esigenza di utilizzare l'apposita modulistica ufficiale, disponibile sia sul sito internet del Dipartimento della Protezione Civile che su quelli delle Regioni;

l'eventuale autorizzazione all'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 10, mediante la quantificazione di un apposito tetto di spesa in relazione alle tipologie di spese di cui al comma 1 del medesimo articolo o, previa specifica autorizzazione, di altre tipologie di spesa preventivamente autorizzate ai sensi del comma 3, lettera b, richiamando l'attenzione sull'esigenza di utilizzare l'apposita modulistica ufficiale, disponibile sia sul sito internet del Dipartimento della Protezione Civile che su quelli delle Regioni;

l'indicazione della struttura alla quale devono essere indirizzate le richieste di rimborso da parte dei datori di lavoro dei volontari o delle organizzazioni di volontariato attivate, precisando che tale informazione deve essere comunicata ai datori di lavoro interessati.

L'attivazione che, in caso o in vista di situazioni di emergenza, viene disposta anche nelle vie brevi ovvero priva di uno o più degli elementi suindicati, deve essere ratificata nel più breve tempo possibile con l'indicazione di quanto necessario per la corretta gestione delle istruttorie conseguenti.

Ove necessario, è possibile procedere all'accreditamento ed al rilascio dell'attestazione di partecipazione anche ai volontari che non necessitano dell'applicazione dei benefici previsti ai sensi dell'articolo 9.

2.1. *Attività formative ed addestrative.*

Per quanto riguarda le attività di pianificazione, di simulazione di emergenza e di formazione teorico-pratica, compresa quella destinata ai cittadini l'attivazione delle organizzazioni e l'autorizzazione all'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 9 medesimo, avviene sempre a cura del Dipartimento della Protezione Civile, con oneri a carico del proprio bilancio e nel limite delle risorse all'uopo disponibili. Per attività formative ed addestrative promosse a livello locale, le Regioni interessate possono concorrere con proprie risorse alla parziale copertura dei costi preventivati.

Le organizzazioni iscritte nell'elenco centrale possono rivolgere istanza direttamente al Dipartimento della Protezione Civile, secondo le procedure vigenti(3). Le sezioni locali e le articolazioni territoriali delle organizzazioni iscritte nell'elenco centrale possono presentare istanza solo per il tramite delle rispettive strutture nazionali, informando contestualmente le strutture di Protezio-

(3) Attualmente la circolare vigente è stata adottata in data 2 agosto 2011, prot. n. DPC/VOL/46576, ed è consultabile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile nella sezione dedicata al Volontariato.
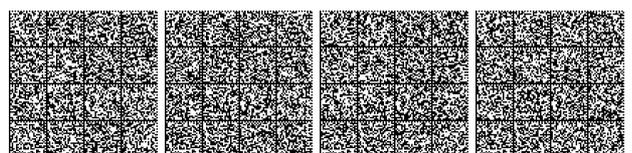
ne Civile della Regione di appartenenza. Il rispetto delle procedure vigenti e, in particolare, l'obbligo di presentare la relazione finale dell'attività formativa o addestrativa, sarà considerato come elemento di valutazione in caso di presentazione di proposte per l'organizzazione di ulteriori attività della medesima natura.

Le organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali che intendano promuovere attività formative o addestrative a livello locale possono presentare istanza solo per il tramite delle rispettive Regioni, ovvero per il tramite degli Enti locali ove a ciò espressamente delegati ai sensi della normativa regionale vigente.

Al fine di garantire una compiuta individuazione delle spese ammissibili ed una omogenea quantificazione delle medesime, il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni stabiliscono preventivamente, per quanto di rispettiva competenza, le necessarie procedure.

2.2. *Attività ed interventi in vista o in caso di emergenze o altri eventi.*

Per quanto riguarda le attività di previsione, prevenzione e soccorso in caso o in vista degli eventi di rilievo nazionale di cui alla lettera *c)* del richiamato articolo 2, comma 1, della legge n. 225/1992, ivi compresi gli interventi all'estero, l'attivazione delle organizzazioni iscritte nell'elenco centrale e di quelle iscritte negli elenchi territoriali (queste ultime per il tramite delle strutture di Protezione Civile delle Regioni e delle Province Autonome) e l'autorizzazione all'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento avviene a cura del Dipartimento della Protezione Civile, con oneri a carico del proprio bilancio e nel limite delle risorse all'uopo disponibili, ovvero, in caso di eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nel limite delle risorse finanziarie specificamente stanziate.

Per quanto riguarda le attività di previsione, prevenzione e soccorso in caso o in vista degli eventi di rilievo regionale o locale di cui alle lettere *a)* e *b)* del richiamato articolo 2, comma 1, secondo quanto previsto dall'articolo 15 del Regolamento, l'attivazione delle organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali e l'autorizzazione all'applicazione dei benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento avviene a cura delle strutture di Protezione Civile delle Regioni territorialmente competenti e con oneri a carico dei rispettivi bilanci, nel limite delle risorse all'uopo stanziate, ovvero a carico delle risorse che, a titolo di compartecipazione, il Dipartimento della Protezione Civile potrà trasferire, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio da quantificare sulla base delle attivazioni effettivamente disposte negli anni precedenti.

2.2.1. *Attività ed interventi di rilievo nazionale o internazionale*

L'attivazione delle organizzazioni iscritte nell'elenco centrale e - per il tramite delle strutture di Protezione Civile delle Regioni - delle organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali per attività ed interventi di rilievo nazionale o internazionale è disposta dal Dipartimento della Protezione Civile. Tale attivazione può essere disposta su autonoma iniziativa del Dipartimento della Protezione Civile, ovvero su richiesta delle autorità regionali e locali di Protezione Civile.

L'eventuale coinvolgimento in attività di rilievo nazionale od internazionale dei volontari appartenenti ai Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari dei Comuni e delle province Autonome di Trento e di Bolzano, ad al Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco, avviene per il tramite della Regione competente, anche in riferimento a quanto precisato al paragrafo precedente in relazione alle rispettive regole di autonomia. L'eventuale applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001, con oneri a carico del Dipartimento della Protezione Civile, avviene nell'ambito delle disponibilità di bilancio alle scopo destinate.

2.2.2. *Attività ed interventi di rilievo locale e regionale*

L'attivazione delle organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali per attività ed interventi di rilievo locale e regionale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del Regolamento è disposta dalla competente autorità locale o regionale di Protezione Civile.

L'autorizzazione all'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento è disposta dalla Regione territorialmente competente.

Qualora l'attivazione sia disposta da un'autorità locale di Protezione Civile diversa dalla Regione (Prefettura, Provincia - ad eccezione di Trento e di Bolzano -, Comune), nel rispetto dell'ordinamento vigente nel territorio interessato, l'eventuale richiesta di autorizzazione all'applicazione dei benefici normativi deve essere rivolta in via preventiva, anche per le vie brevi, alla Regione territorialmente competente anche per consentire la quantificazione dei relativi oneri ed assicurarne la disponibilità. La disciplina delle relative procedure è rimessa alle singole Regioni.

2.3. *Casi particolari - Specifiche tipologie di eventi di rilievo regionale o locale*

Sulla base dell'analisi delle questioni trattate negli ultimi anni si ritiene opportuno fornire indicazioni specifiche relativamente a due specifiche tipologie di eventi di rilievo regionale o locale:

eventi diversi dalle emergenze che, seppure concentrati in ambito territoriale limitato, possono comportare un rilevante impatto con possibili rischi per la pubblica e privata incolumità (eventi a rilevante impatto locale);

attività di ricerca di persone disperse al di fuori dei contesti previsti dalla legge n. 225/1992 e in ambiente diverso da quello montano o impervio.

In occasione di tali eventi, l'eventuale applicazione dei benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento avviene secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 2.2.2.

2.3.1. *Eventi a rilevante impatto locale*

La realizzazione di eventi che seppure circoscritti al territorio di un solo comune, o di sue parti, possono comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità in ragione dell'eccezionale afflusso di persone ovvero della scarsità o insufficienza delle vie di fuga possono richiedere l'attivazione, a livello comunale, del piano di Protezione Civile, con l'attivazione di tutte o parte delle funzioni di supporto in esso previste e l'istituzione temporanea del Centro Operativo Comunale (C.O.C.). In tali circostanze è consentito ricorrere all'impiego delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile, che potranno essere
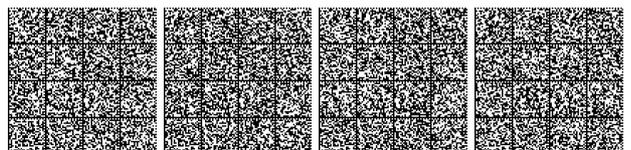
chiamate a svolgere i compiti ad esse affidati nella summenzionata pianificazione comunale, ovvero altre attività specifiche a supporto dell'ordinata gestione dell'evento, su richiesta dell'Amministrazione Comunale.

L'attivazione del piano comunale di Protezione Civile e l'istituzione del C.O.C. costituiscono il presupposto essenziale in base al quale l'Amministrazione Comunale può disporre l'attivazione delle organizzazioni iscritte nell'elenco territoriale ed afferenti al proprio Comune nonché, ove necessario, avanzare richiesta alla Regione territorialmente competente per l'attivazione di altre organizzazioni provenienti dall'ambito regionale e per l'autorizzazione all'applicazione dei benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento. In tale contesto sarà necessario anche determinare con chiarezza il soggetto incaricato del coordinamento operativo delle organizzazioni di volontariato.

In considerazione della particolarità dell'attività di cui trattasi, si raccomanda di contenere il numero delle autorizzazioni all'applicazione dell'articolo 9 ai soli casi strettamente necessari per l'attivazione del piano di Protezione Civile comunale.

L'attivazione della pianificazione comunale non deve interferire con le normali procedure previste da altre normative di settore in relazione alle modalità di autorizzazione e svolgimento di eventi pubblici.

Qualora l'evento sia promosso da soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale e aventi scopo di lucro, permanendo le condizioni oggettive di rischio sopra richiamate, l'attivazione della pianificazione comunale ed il coinvolgimento delle organizzazioni dell'area interessata è consentito, avendo tuttavia cura che i soggetti promotori concorrono alla copertura degli oneri derivanti dall'eventuale applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento.

2.3.2. *La ricerca di persone disperse*

La ricerca di persone disperse in contesti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, così come modificata dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, rientra direttamente tra le attività di Protezione Civile. Tutte le attività connesse alla ricerca di persone disperse al di fuori dei contesti sopraindicati, al contrario, non rientrano direttamente tra le attività di Protezione Civile previste e disciplinate dalla legge n. 225/1992.

La ricerca di persone disperse in ambiente montano, ipogeo o impervio (intendendosi per ambiente impervio quelle porzioni del territorio che, per ragioni geomorfologiche o ambientali non siano esplorabili in sicurezza senza adeguato equipaggiamento ed attrezzatura alpinistica e relativa preparazione), è specificamente disciplinata dalla legge 21 marzo 2001, n. 74, articolo 1, comma 2 e dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 articolo 80, che ne incardina le funzioni di coordinamento sul Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, nel quadro delle competenze assegnate al Club Alpino Italiano dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91.

Le attività di soccorso in ambiente acquatico che possono qualificarsi come ricerca di persone disperse, sono da ricondurre all'articolazione delle competenze normative vigenti, sia per quanto riguarda l'ambiente marino, dove la responsabilità del coordinamento degli interventi è attribuita al Corpo delle Capitanerie di Porto, sia per quanto riguarda le acque interne, ove operano più autorità diversamente articolate sul territorio nazionale. In quest'ultimo caso, per l'eventuale ricerca conseguente al verificarsi di eventi calamitosi di natura franosa o alluvionale, il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato si colloca nel più generale ambito dell'intervento relativo alla specifica emergenza e dovrà articolarsi con riferimento alle strutture e modalità di coordinamento operativo stabilite nel caso specifico.

La ricerca di persone disperse in ambiente diverso da quello montano, impervio o ipogeo, ovvero - con le specificazioni suindicate, in ambiente acquatico, non risulta, al momento attuale, oggetto di una specifica ed organica disciplina. In questo caso può accadere che le autorità competenti possano richiedere il concorso nelle ricerche di persone disperse dei sistemi locali di Protezione Civile. Tale richiesta di concorso può essere rivolta anche allo scopo di mobilitare le organizzazioni di volontariato, con particolare riferimento a quelle in possesso di unità cinofile addestrate per la ricerca in superficie.

L'attivazione delle organizzazioni per il concorso in questa tipologia di attività è quindi consentita a condizione che:

la richiesta di concorso sia formalmente avanzata da parte di un'autorità competente (Amministrazione Comunale, Provincia, Prefettura, Forze dell'Ordine, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), che si assumerà la responsabilità del coordinamento di tutte le attività, raccordandosi con la struttura di Protezione Civile comunale, provinciale o regionale per le opportune direttive ed indicazioni operative da fornire alle organizzazioni di volontariato attivate; tra i compiti dell'autorità competente così individuata rientra anche quello della ricognizione dei volontari presenti, del rilascio delle attestazioni di partecipazione, ai fini dell'erogazione dei rimborsi previsti, e della comunicazione di tutti dati informativi predetti alla Regione competente;

la richiesta di concorso sia rivolta alla struttura di Protezione Civile Comunale, Provinciale o Regionale territorialmente competente, in ragione della gravità dell'esigenza, e solo in casi di estrema urgenza sia indirizzata direttamente alle organizzazioni presenti nel territorio interessato; in tali casi, dovrà comunque essere tempestivamente informata la struttura di Protezione Civile della Regione o Provincia Autonoma competente;

la struttura di Protezione Civile locale o regionale alla quale è rivolta la richiesta si assuma l'onere di individuare ed attivare le organizzazioni utili all'esigenza, rapportandosi con l'autorità richiedente per garantire il necessario supporto all'intervento.

In caso di urgenza la formalizzazione della richiesta di concorso potrà avvenire anche in un momento successivo, a ratifica, ma si dovrà aver cura che l'individuazione dell'autorità responsabile delle ricerche sia sufficientemente chiara fin dall'avvio degli interventi, onde evitare duplicazioni di funzioni o incertezza nella conduzione delle attività di ricerca.
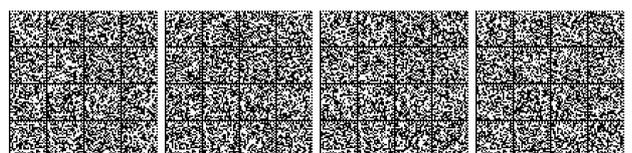
2.4. *Disposizioni sulle procedure di istruttoria delle richieste di rimborso in applicazione degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001*

Entro il termine di 180 giorni previsto dal successivo paragrafo 3, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile adegua ai presenti indirizzi operativi le disposizioni che regolano lo svolgimento delle procedure di istruttoria delle richieste di rimborso in applicazione degli articolo 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001, abrogando contestualmente le disposizioni vigenti contenute nella nota circolare prot. DPC/VRE/054056 del 26 novembre 2004.

3. ENTRATA IN VIGORE E AGGIORNAMENTO

Le disposizioni contenute nei presenti indirizzi operativi entrano in vigore decorsi 180 giorni dalla data della loro adozione, consentendo in tal modo l'armonizzazione delle disposizioni regionali in materia di volontariato di Protezione Civile ai principi in essi contenuti. Entro il medesimo termine il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni definiscono le procedure tecniche per l'effettiva integrazione dei rispettivi elenchi, in attuazione di quanto previsto dal paragrafo 1.4. Sono comunque fatte salve le competenze delle Province Autonome di Trento e di Bolzano secondo quanto previsto dallo Statuto speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione.

L'applicazione dei presenti indirizzi è oggetto di valutazione triennale, anche al fine dell'adozione di eventuali correttivi o integrazioni.

Roma, 9 novembre 2012

Il Presidente: MONTI

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2013
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 121

13A00827

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 3 ottobre 2012.

Modifica dell'allegato III del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, in materia di composti organici volatili.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovuto all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE;

Visto il decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161 di recepimento della direttiva 2004/42/CE e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la direttiva 2010/79/UE della Commissione del 19 novembre 2010 concernente l'adeguamento al progresso tecnico dell'allegato III della direttiva 2004/42/CE;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 3, del citato decreto legislativo n. 161 del 2006 il quale stabilisce che con appositi decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico si provvede alla modifica degli allegati decreto legislativo medesimo, al fine di dare attuazione a successive direttive comunitarie per le parti in cui le stesse modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico della direttiva comunitaria oggetto di recepimento;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato III del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, è sostituito dall'allegato III al presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 3 ottobre 2012

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
CLINI

Il Ministro della salute
BALDUZZI

Il Ministro dello sviluppo economico
PASSERA

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2012
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare registro n. 15, foglio n. 114
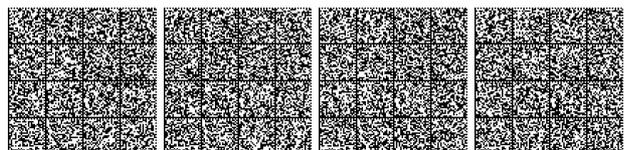
Allegato III

(articolo 3, comma 3)

Metodi analitici

1. Metodo consentito per prodotti aventi un contenuto di COV inferiore al 15% della massa quando non sono presenti diluenti reattivi:

Parametro	Unità	Metodo
Contenuto di COV	g/l	ISO 11890-2 (pubblicato nel 2006)

2. Metodi consentiti per prodotti aventi un contenuto di COV pari o superiore al 15% della massa quando non sono presenti diluenti reattivi:

Parametro	Unità	Metodo
Contenuto di COV	g/l	ISO 11890-1 (pubblicato nel 2007)
Contenuto di COV	g/l	ISO 11890-2 (pubblicato nel 2006)

3. Metodo consentito per prodotti con contenuto di COV quando sono presenti diluenti reattivi:

Parametro	Unità	Metodo
Contenuto di COV	g/l	ASTMD 2369 (pubblicato nel 2003)

13A00748

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 27 novembre 2012.

Programma per reclutamento di giovani ricercatori "Rita Levi Montalcini". (Decreto n. 539).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il Cap. 1694 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2012 destinato al funzionamento delle Università e dei Consorzi Interuniversitari;

Visto il decreto ministeriale n. 71 del 16 aprile 2012 relativo ai criteri per la ripartizione del fondo di finanziamento ordinario delle università per l'anno 2012, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2012, reg.7, Foglio 32;

Visto in particolare l'art. 6 del predetto decreto ministeriale n. 71 del 16 aprile 2012 con il quale vengono destinati € 5.000.000 per la prosecuzione del programma denominato «Programma per giovani ricercatori "Rita Levi Montalcini"» a favore di giovani studiosi ed esperti italiani e stranieri, in possesso di titolo di dottore di ricerca o equivalente da non più di 6 anni e impegnati stabilmente all'estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio, finalizzato alla realizzazione di programmi di ricerca autonomamente proposti presso Università italiane, attraverso la stipula di contratti ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera *b)*, legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro.

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

Visto l'art. 24, comma 2, lettera *b)* e comma 3 lettera *b)* della legge 30 dicembre 2010, n. 240 che prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale non rinnovabili, con possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica che hanno usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicem-

bre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.

Visto l'art. 24, comma 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il quale prevede che il trattamento economico spettante per i contratti di cui al comma 3, lettera *b)* del medesimo articolo è pari al trattamento iniziale del ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento;

Visto l'art. 24 comma 5 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi del quale, «nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera *b)*, l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *e)*. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro»;

Visto l'art. 29, comma 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che, modificando l'art. 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, attribuisce al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il potere di identificare, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ed il Consiglio universitario nazionale, i programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta per la copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore a tempo determinato da parte delle università;

Visti i pareri dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, e del Consiglio universitario nazionale, limitatamente alle disposizioni relative al reclutamento di giovani ricercatori del «Programma per giovani ricercatori "Rita Levi Montalcini"» attuative del predetto art. 29, comma 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Ritenutala necessità di dettare disposizioni in merito alle modalità di presentazione delle domande, alla selezione delle proposte ed alla erogazione delle risorse a disposizione ai sensi dell'art. 6 del predetto decreto ministeriale n. 71 del 16 aprile 2012;

Decreta:

Art. 1.

Il programma per il reclutamento di giovani ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 6 del decreto ministeriale n. 71 del 16 aprile 2012, si rivolge a studiosi di ogni nazionalità, in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente conseguito successivamente al 31 ottobre 2006 e risultino stabilmente impegnati all'estero da almeno un triennio in attività didattica o di ricerca presso qualificate istituzioni universitarie o di ricerca. I servizi prestati all'estero in ragione di borse di studio o da finanziamenti ottenuti in Italia non sono computabili ai fini della maturazione del triennio di attività di ricerca o di didattica svolto all'estero. Nel corso del triennio di servizio all'estero, gli studiosi non devono aver ricoperto alcuna posizione (ricercatori a tempo determinato che hanno svolto prolungati periodi di ricerca e/o didattica all'estero, assegnisti, contrattisti, dottorandi anche iscritti a corsi di dottorato in co-tutela con università e centri di ricerca stranieri, titolari di borse di studio) presso enti/istituzioni universitarie e non, nel territorio dello Stato Italiano. Gli studiosi dovranno aver completato il PhD entro il 31 ottobre 2009, in modo che nel triennio siano comprese attività didattiche e/o di ricerca post-dottorale non finalizzate al solo conseguimento del PhD.

Art. 2.

A valere sulle disponibilità di cui all'art. 6 del decreto ministeriale n. 71 del 16 aprile 2012 vengono banditi 24 posti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera *b)*;

Art. 3.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica, utilizzando l'apposito sito web MIUR-CINECA (http://cervelli.cineca.it), entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. La domanda deve contenere:

il *curriculum vitae* dell'interessato;

l'elenco delle pubblicazioni scientifiche e allegata una pubblicazione realizzata nell'ultimo triennio;

l'autocertificazione di stabile permanenza all'estero, con impegno in attività didattiche o di ricerca, da almeno un triennio alla data di scadenza delle domande;

il programma di ricerca, che dovrà specificare: il contesto in cui la ricerca si inserisce, la metodologia prevista, i risultati che si intendono conseguire e l'articolazione in fasi; i costi della ricerca che dovranno essere direttamente correlate all'attività dello studioso nella sede di svolgimento del contratto;

due lettere di presentazione di esperti stranieri;

l'indicazione, in ordine di preferenza, di tre università statali, ivi compresi gli istituti ad ordinamento speciale, presso le quali il candidato intende svolgere l'attività di ricerca. L'elenco delle sedi è portato a conoscenza del Comitato di cui all'art. 4, una volta completata la graduatoria finale di merito.

Art. 4.

La selezione delle proposte è affidata ad un Comitato composto dal Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e da quattro studiosi di alta qualificazione scientifica in ambito internazionale, nominati dal Ministro, con il compito di esprimere motivati pareri sulla qualificazione scientifica dei candidati e sulla valenza scientifica dei progetti di ricerca. Il Comitato si avvale ai fini della valutazione delle candidature di esperti, italiani o stranieri di alta qualificazione. Al termine della fase di valutazione il Comitato ordina, secondo liste di priorità tra le diverse macroaree, tutte le domande valutate posi-

tivamente e propone al Ministero quelle da finanziare in relazione allo stanziamento disponibile. Il Comitato valuta le domande avvalendosi, ove necessario, di revisori anonimi competenti in materia.

Le liste di priorità sono approvate dal Ministro e pubblicate sul sito del Ministero. Successivamente, il Ministero prende contatto con le istituzioni, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dai candidati selezionati.

Queste ultime devono dichiarare la loro disponibilità/diniego all'assunzione del candidato selezionato e, in caso di disponibilità devono provvedere entro 30 giorni ad inoltrare al Ministero la delibera del Dipartimento dell'ateneo contenente l'impegno a fornire adeguate strutture di accoglienza e di supporto.

Entro i successivi 60 giorni i candidati selezionati sono dichiarati vincitori del predetto programma di ricerca di alta qualificazione e vengono assunti dall'ateneo a seguito di chiamata diretta secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230 così come modificato dall'art. 29, comma 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

In caso di mancata accettazione del contratto da parte del vincitore, la graduatoria può essere utilizzata a scorrimento entro i 12 mesi successivi alla pubblicazione della stessa sul sito del Ministero. Il Ministero provvede altresì al finanziamento del costo ritenuto ammissibile per l'esecuzione del programma di ricerca, che non potrà comprendere oneri relativi all'utilizzo di personale esterno.

Il contratto stipulato con l'ateneo disciplina l'impegno esclusivo ed a tempo pieno del ricercatore presso l'università ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 di cui alle premesse.

Art. 5.

Il Ministero, successivamente alla stipula del contratto, provvede al trasferimento all'università dell'intero ammontare dell'importo accordato per l'esecuzione dell'attività di ricerca e per la corresponsione del trattamento economico onnicomprensivo determinato in misura pari al 120 per cento trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno attribuito all'interessato ai sensi dell'art. 24, comma 8, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. In caso di risoluzione anticipata del contratto, il Ministero provvederà al recupero dell'importo residuo non utilizzato a valere sul fondo di finanziamento ordinario dell'università.

Art. 6.

Non oltre 90 giorni prima della scadenza di ciascun anno di durata del contratto il ricercatore presenta, al Dipartimento dell'università, presso cui svolge la propria attività, una dettagliata relazione sull'attività di ricerca svolta nel periodo di riferimento e, al termine della durata complessiva del contratto, una relazione finale. La predetta relazione finale, unitamente al parere espresso dal dipartimento, è trasmessa al Ministero entro 30 giorni. Al termine del contratto il dipartimento è inoltre tenuto a presentare al Ministero il rendiconto finanziario del progetto.

Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, l'università valuta il titolare del contratto stesso che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della legge 240 del 2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *e)*, della medesima legge. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, può essere inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro.

Art. 7.

Per il funzionamento del Comitato di cui all'art. 4, non sono previsti oneri a carico del bilancio di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 27 novembre 2012

Il Ministro: PROFUMO

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 16, foglio n. 260

13A00825

DECRETO 28 dicembre 2012.

Piano straordinario per la chiamata dei professori di seconda fascia per gli anni 2012 e 2013.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 relativo all'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), ed in particolare l'articolo 1, comma 24, che dispone l'incremento della dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università per un importo, per l'anno 2011, di 800 milioni di euro, nonché di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, destinando quota parte delle risorse al finanziamento di un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
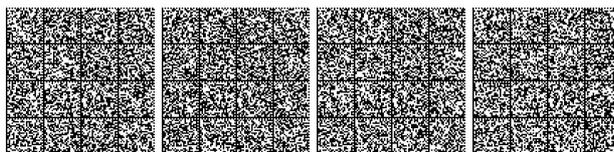
l'efficienza del sistema universitario», ed in particolare gli articoli 18 e 24, nonché l'articolo 29, comma 9, che riserva una quota delle risorse stanziate dalla legge di stabilità per il 2011 per il fondo per il finanziamento ordinario delle università, non superiore a 13 milioni di euro per l'anno 2011, 93 milioni di euro per l'anno 2012 e 173 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, per la chiamata di professori di seconda fascia, secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, comma 6, della stessa legge, e di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, prevedendo che l'utilizzo delle predette risorse sia disposto con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti;

Visto l'articolo 14, comma 2-*quinquies* del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, in cui si prevede che «Le risorse di cui all'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, degli esercizi 2012 e 2013 destinate alla chiamata di professori di seconda fascia sono ripartite nei rispettivi esercizi tra tutte le università statali e le istituzioni ad ordinamento speciale. A tal fine la distanza dal limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quanto previsto in materia di assunzioni del personale dal decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 5, comma 4, lettera *b)*, della citata legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono presi in considerazione esclusivamente per graduare le rispettive assegnazioni senza che ciò comporti l'esclusione di alcuna università nell'utilizzo delle risorse ai fini della chiamata di professori di seconda fascia, perequando in particolare le assegnazioni alle università escluse dalla ripartizione del 2011»;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 «Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere *b)* e *c)*, secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* e al comma 5» e in particolare gli articoli 4, 5, 6 e 7 in cui si disciplinano le variabili e i parametri da considerare al fine di valutare la sostenibilità della spesa per il personale e per l'indebitamento di ciascuna Istituzione Universitaria;

Visto l'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;

Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1, comma 2-*bis* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

Visto l'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 4-*bis*, comma 16, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto lo stanziamento disponibile sul cap. 1694 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, pari a 13 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2011, di 93 milioni di euro per l'esercizio 2012 e di 173 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2013;

Visto il decreto interministeriale del 25 ottobre 2010, con il quale è stato approvato il piano programmatico di cui all'articolo 2, comma 429, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il decreto interministeriale 15 dicembre 2011 concernente il Piano straordinario 2011 per la chiamata di professori di seconda fascia ai sensi dell'articolo 29, comma 9, della legge n. 240 del 2010;

Ritenuta la necessità di definire i criteri per l'utilizzo dell'importo di 15 milioni di euro per l'anno 2012 e di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 relativi al piano straordinario 2012 per la chiamata di professori di seconda fascia, nonché dell'importo di ulteriori 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 relativi al piano straordinario 2013 per la chiamata di professori di seconda fascia;

Visto il parere della 7^ Commissione del Senato della Repubblica e della VII Commissione della Camera dei deputati, espressi rispettivamente in data 18 dicembre 2012 e 19 dicembre 2012;

Ritenuto di non poter accogliere integralmente la condizione numero 4 posta dalla VII Commissione della Camera dei deputati in quanto non è possibile, ai sensi della legge 240/10 (*cfr.* articolo 18), escludere i professori associati in servizio presso altra sede dalla partecipazione alle procedure di chiamata dei professori di II fascia indette da altro ateneo.

Decreta:

Art. 1.

(Assegnazione quota 2012)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, a valere sulle risorse stanziate dall'articolo 1, comma 24 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e destinate al finanziamento di un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia, la quota parte di 15 milioni di euro per l'anno 2012 e 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, è ripartita fra le università statali e le istituzioni ad ordinamento speciale secondo il modello di cui Allegato 1, che è parte integrante del presente decreto, sezione II, sulla base dei seguenti criteri:

a) a ogni istituzione universitaria è attribuita una quota fissa pari al costo medio di 1 posto di professore di seconda fascia;

b) le risorse residue sono ripartite tra i gruppi di Università di cui ai successivi punti 1 e 2 proporzionalmente alla somma delle assegnazioni del Fondo di finanziamento ordinario consolidabile attribuito a ciascuno nell'anno
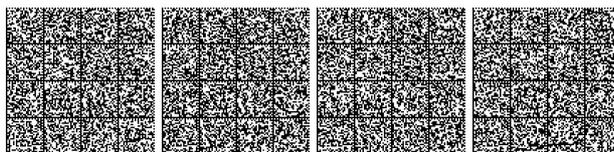
2012 e, all'interno di ciascun gruppo, a seguito di normalizzazione dei relativi indicatori, in base ai seguenti criteri:

1) per le Università statali che concorrono al riparto della quota premiale del Fondo di finanziamento ordinario 2012, è utilizzato il peso della rispettiva quota secondo il modello di cui alla sezione I dell'Allegato 1, attribuendo un coefficiente moltiplicativo pari a 1,5 con riferimento alle università statali che non hanno partecipato al riparto delle risorse destinate al piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia dell'anno 2011;

2) per le Università statali che non concorrono al riparto della quota premiale del Fondo di finanziamento ordinario 2012 e per gli Istituti universitari ad ordinamento speciale, è utilizzato il peso del rispettivo Fondo di finanziamento ordinario consolidabile 2012 sul totale costituito dalla somma delle quote del FFO consolidabile 2012 assegnate alle istituzioni afferenti al medesimo gruppo secondo il modello di cui alla sezione II dell'Allegato 1, attribuendo un coefficiente moltiplicativo pari a 1,5 con riferimento alle università statali che non hanno partecipato al riparto delle risorse destinate al piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia dell'anno 2011;

3) ai valori ottenuti secondo i criteri di cui ai punti 1) e 2) è applicato un coefficiente moltiplicativo pari al rapporto tra l'82 per cento della somma delle entrate derivanti dalle assegnazioni 2011 relative al Fondo di finanziamento ordinario e al Fondo per la programmazione del sistema universitario, e dalle tasse, soprattasse e contributi universitari, al netto delle spese per fitti passivi, e la somma delle spese di personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio di ateneo complessivamente sostenuti al 31 dicembre 2011 secondo le definizioni e i parametri di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Tale coefficiente non può in ogni caso superare il valore di 1,5.

Art. 2.

(Assegnazione quota 2013)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, a valere sulle risorse stanziate dall'articolo 1, comma 24 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e destinate al finanziamento di un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia, la quota parte 0,83 milioni di euro per l'anno 2013 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è ripartita fra le università statali e le istituzioni ad ordinamento speciale secondo il modello di cui all'Allegato 1, Sezione III, sulla base del seguente criterio:

a) le risorse sono ripartite tra i gruppi di Università di cui ai successivi punti 1 e 2 proporzionalmente alla somma delle assegnazioni del Fondo di finanziamento ordinario consolidabile attribuito a ciascuno nell'anno 2012 e, all'interno di ciascun gruppo, a seguito di normalizzazione dei relativi indicatori, in base ai seguenti criteri:

1) per le Università statali che concorrono al riparto della quota premiale del Fondo di finanziamento ordinario per l'anno 2012, è utilizzato il peso della rispettiva quota secondo il modello di cui alla sezione I dell'Allegato 1;

2) per le Università statali che non concorrono al riparto della quota premiale del Fondo di finanziamento ordinario 2012 e per gli Istituti universitari ad ordinamento speciale, è utilizzato il peso del rispettivo Fondo di finanziamento ordinario consolidabile 2012 sul totale costituito dalla somma delle quote del FFO consolidabile 2012 assegnate alle istituzioni afferenti al medesimo gruppo secondo il modello di cui alla sezione III dell'Allegato 1;

3) ai valori ottenuti secondo i criteri di cui ai punti 1) e 2) è applicato un coefficiente moltiplicativo pari al rapporto tra l'82 per cento della somma delle entrate derivanti dalle assegnazioni 2011 relativa al Fondo di finanziamento ordinario, al Fondo per la programmazione del sistema universitario, e dalle tasse, soprattasse e contributi universitari, al netto delle spese per fitti passivi, e la somma delle spese di personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio di ateneo complessivamente sostenuti al 31 dicembre 2011 secondo le definizioni e i parametri di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Tale coefficiente non può in ogni caso superare il valore di 1,5.

Art. 3.

(Utilizzo delle risorse assegnate)

1. Ciascuna istituzione universitaria utilizza le risorse assegnate ai sensi degli articoli 1 e 2 per la chiamata di professori di seconda fascia, secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, comma 6, della citata legge n. 240 del 2010 e di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230 da effettuare entro il 31 ottobre 2014. Per le chiamate di cui al presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di turn over del personale universitario di cui all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

2. Ai fini della chiamata dei professori di seconda fascia, l'idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, è equiparata all'abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa, ai sensi dell'articolo 29, comma 8, della citata legge n. 240 del 2010.

3. Nel caso di chiamata come professore di seconda fascia di un professore o ricercatore precedentemente in servizio presso altro ateneo, l'ateneo da cui cessa l'unità di personale mantiene integralmente le conseguenti economie per essere destinate al reclutamento di professori di seconda fascia da effettuare entro un anno dalla relativa cessazione.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 28 dicembre 2012

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
PROFUMO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min.Salute e Min. Lavoro, registro n. 16, foglio n. 267

ALLEGATO *1*

Modello di riparto della quota 2012 e 2013 relativa al Piano straordinario per il reclutamento di Professori di II fascia

I) Peso della quota premiale del Fondo di finanziamento ordinario

A) Qualità dell'offerta formativa e risultati dei processi formativi

Dimensione	Indicatore	Descrizione	Peso
domanda	**A1**	Studenti iscritti regolari nell'a.a. 2010/11 che abbiano conseguito almeno 5 crediti nel 2011, distinti per gruppo A, B, C, D e ponderati con uno specifico peso (4 per il gruppo A, 3 per il gruppo B, 2 per il gruppo C e 1 per il gruppo D). A tale indicatore sono applicati **tre** correttivi: a) di sostenibilità dell'offerta formativa (K_A); b) di contesto territoriale (K_T); c) di rilevanza strategica del corso di studio (K_R) dove: K_A=Rapporto tra il numero di docenti di ruolo che appartengono a settori scientifico-disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti e il numero teorico di corsi attivati nell'a.a. 2011/12 (corsi di laurea e corsi di laurea magistrale a ciclo unico). Per il calcolo dell'indicatore si rapporta il valore specifico con quello mediano. K_T=compensazione della minor capacità contributiva delle regioni, calcolata sulla base della distribuzione dei redditi netti familiari dell'indagine "Redditi e condizioni di vita" dell'ISTAT. K_R = fattore di incentivazione o disincentivazione dei corsi di studio in relazione all'area disciplinare. *Il correttivo è sospeso per il 2012 ed è finalizzato ad incentivare i corsi di studio in aree di preminente interesse culturale e tecnologico e a limitare contestualmente la proliferazione di corsi di laurea in settori dove l'offerta di laureati eccede notevolmente la domanda e che non risultano di particolare interesse nazionale. I parametri sono in corso di definizione*	**0,50**
risultati	**A2**	Rapporto tra CFU effettivamente acquisiti nel 2011 e CFU previsti per gli studenti iscritti nell'a.a. 2010/11, distinti per gruppi di corso. Per il calcolo dell'indicatore si rapporta il valore specifico con quello mediano del gruppo di riferimento.	**0,50**

Fonte dei dati:

- A1: Anagrafe nazionale degli studenti, Banca dati Offerta Formativa, Archivio docenti; ISTAT: Indagine sulle condizioni di vita
- A2 : Anagrafe nazionale degli studenti;

B) Qualità della Ricerca scientifica

Dimensione	Indicatore	Descrizione	Peso
ricerca	B1	Percentuale di docenti e ricercatori presenti in progetti PRIN 2006-2009 valutati positivamente, "pesati" per il fattore di successo dell'area scientifica	**0,40**
	B2	Media degli indicatori relativi al programma "Futuro in ricerca" 2008 e 2010, a valere sul fondo FIRB. Per ogni anno considerato, l'indicatore è stato costruito come media dei tassi di partecipazione pesati con i relativi tassi di successo, calcolati sulle diverse linee di finanziamento e normalizzati rispetto ai valori di sistema.	**0,15**
	B3	Coefficiente di ripartizione delle risorse destinate alle Aree – VTR 2001-03 – CIVR	**0,20**
	B4	Media delle percentuali di: 1) finanziamento e di successo acquisiti dagli atenei nell'ambito dei progetti del VII PQ - Unione Europea – CORDIS; 2) finanziamento dall'Unione Europea; 3) finanziamento da altre istituzioni pubbliche estere.	**0,25**

Fonte dei dati:
- B1: Banca dati PRIN
- B2: Banca dati FIRB, Archivio docenti e Banca dati Dottorati
- B3: Tabella CIVR su VTR 2001-03 (limitata alle università che partecipano al riparto)
- B4: Banca dati Unione Europea, Rilevazione sull'Omogenea Redazione dei Conti Consuntivi (2009-2010).

Determinato il peso di ciascuna istituzione universitaria statale rispetto al sistema universitario secondo i criteri e i parametri di cui ai punti A) e B) che corrispondono al modello per l'attribuzione della quota premiale del FFO 2012, l'attribuzione delle risorse per la chiamata di Professori di II fascia si definisce secondo il modello di riparto di cui alle sezioni II e III.

II) Articolo 1 = Quota 2012 (15 milioni di euro 2012, 90 milioni di euro a decorrere dal 2013)

$$\boldsymbol{Quota\ 2012\ ateneo\ i = 1\ PA + QB\ ateneo\ i}$$

$$QB1\ ateneo\ i = Quota\ B1\ Piano\ 2012 \times \left(\frac{Ind.Quota\ premiale\ FFO\ 2012 \times 1{,}5^{(1)} \times \frac{A}{B}}{\sum_i^n Ind.Quota\ premiale\ FFO\ 2012 \times \frac{A}{B}} \right)$$

$$QB2\ ateneo\ i = Quota\ B2\ Piano\ 2012 \times \left(\frac{Ind.Quota\ FFO\ 2012 \times 1{,}5^{(1)} \times \frac{A}{B}}{\sum_i^n Ind.Quota\ FFO\ 2012 \times \frac{A}{B}} \right)$$

dove:

$PA = € 120.151 \times 0{,}7 \times 2/12$

$$Quota\ B\ Piano\ 2012 = Quota\ 2012 - \sum_{i}^{n} PA$$

Quota B Piano 2012 = QB1 Piano 2012 + QB2 Piano 2012

B1 = Atenei che partecipano al riparto quota premiale 2012
B2 = Atenei che non partecipano al riparto quota premiale 2012

QB1 Piano 2012 = Quota B Piano 2012 x (FFO B1 consolidabile 2012/ FFO consolidabile 2012)
QB2 Piano 2012 = Quota B Piano 2012 – QB1 Piano 2012

$$A = 0{,}82 \times (FFO + Programmazione + Contribuzione\ netta\ studenti\text{-}Fitti\ passivi)_{anno\ 2011}$$

$$B = (Spese\ Personale + Oneri\ ammortamento)_{anno\ 2011}$$

Nota:

(1) Coefficiente moltiplicativo pari a 1,5 attribuito esclusivamente alle 16 Università che non hanno partecipato al riparto del Piano straordinario per Professori di II fascia del 2011;

III) Articolo 2 = Quota 2013 = (0,83 milioni di euro 2013, 5 milioni di euro a decorrere dal 2014)

$$\boldsymbol{Quota\ 2013\ ateneo\ i = Q\ ateneo\ i}$$

$$Q1\ ateneo\ i = Quota\ 2013 \times \left(\frac{Ind.Quota\ premiale\ FFO\ 2012 \times \frac{A}{B}}{\sum_i^n Ind.Quota\ premiale\ FFO\ 2012 \times \frac{A}{B}} \right)$$

$$Q2\ ateneo\ i = Quota\ 2013 \times \left(\frac{Ind.Quota\ FFO\ 2012 \times \frac{A}{B}}{\sum_i^n Ind.Quota\ FFO\ 2012 \times \frac{A}{B}} \right)$$

dove:

Quota Piano 2013 = Q1 Piano 2013 + Q2 Piano 2013

1 = Atenei che partecipano al riparto quota premiale 2012
2 = Atenei che non partecipano al riparto quota premiale 2012

Q1 Piano 2013 = Quota Piano 2013 x (FFO 1 consolidabile 2012/ FFO consolidabile 2012)
Q2 Piano 2013 = Quota Piano 2013 – Q1 Piano 2013

$$A = 0{,}82 \times (FFO + Programmazione + Contribuzione\ netta\ studenti\text{-}Fitti\ passivi)_{anno\ 2011}$$

$$B = (Spese\ Personale + Oneri\ ammortamento)_{anno\ 2011}$$

TABELLA 1
RIPARTO ASSEGNAZIONI PIANO STRAORDINARIO PROFESSORI II FASCIA 2012

1	2	3	4	5=3 x 4	6	7 = 0,82 x 6	8	9=7/8	10=5 x 9	11 = 10/TOT. 10	12 = 11 X QUOTA B	13 = 2 + 12	14 = 13/€ 120.151 x (2/12)
ATENEO	QUOTA BASE A PIANO II FASCIA 2012 = 1 Prof. II FASCIA (2/12)	quota premiale FFO 2012	coeff perequativo per atenei esclusi da Piano 2011 (1,5)	QUOTA PREMIALE FFO 2012 prequata	ENTRATE COMPLESSIVE NETTE 2011	82% ENTRATE COMPLESSIVE NETTE	(SPESE PERSONALE a carico ATENEI + ONERI AMMORTAMENTO) 2011	Rapporto (max 1,5)	INDICATORE ATENEO	INDICATORE ATENEO NORMALIZZATO	QUOTA B PIANO II FASCIA 2012	QUOTA TOTALE PIANO II FASCIA 2012	**QUOTA TOTALE PIANO II FASCIA 2012 PUNTI ORGANICO**
Politecnica delle MARCHE	14.018	1,08%	1,00	1,08%	87.463.645	71.720.189	65.865.896	1,09	1,18%	1,01%	136.412	150.430	**7,50**
BARI	14.018	2,61%	1,50	3,92%	231.906.550	190.163.371	196.302.957	0,97	3,80%	3,25%	439.901	453.919	**22,70**
BOLOGNA	14.018	7,00%	1,00	7,00%	502.988.428	412.450.511	356.991.709	1,16	8,09%	6,93%	937.655	951.673	**47,50**
CAGLIARI	14.018	1,52%	1,00	1,52%	145.680.748	119.458.213	114.397.102	1,04	1,59%	1,36%	184.253	198.271	**9,90**
della CALABRIA	14.018	1,49%	1,00	1,49%	119.421.960	97.926.007	94.741.760	1,03	1,54%	1,32%	178.602	192.620	**9,60**
CASSINO e LAZIO MERIDIONALE	14.018	0,46%	1,50	0,69%	39.275.066	32.205.554	35.246.388	0,91	0,63%	0,54%	73.244	87.262	**4,40**
CATANIA	14.018	2,30%	1,00	2,30%	223.293.714	183.100.845	179.025.834	1,02	2,35%	2,02%	272.636	286.654	**14,30**
FERRARA	14.018	1,34%	1,00	1,34%	98.510.906	80.778.943	72.549.063	1,11	1,49%	1,28%	172.989	187.007	**9,30**
FIRENZE	14.018	3,79%	1,00	3,79%	299.473.874	245.568.577	233.538.405	1,05	3,99%	3,42%	462.024	476.042	**23,80**
GENOVA	14.018	2,81%	1,00	2,81%	223.346.059	183.143.768	175.357.744	1,04	2,94%	2,52%	340.742	354.760	**17,70**
SALENTO	14.018	1,06%	1,00	1,06%	97.072.318	79.599.301	77.643.742	1,03	1,09%	0,93%	126.397	140.415	**7,00**
MESSINA	14.018	1,54%	1,00	1,54%	186.547.901	152.969.279	156.581.865	0,98	1,50%	1,29%	173.925	187.943	**9,40**
MILANO	14.018	4,74%	1,00	4,74%	372.159.088	305.170.452	253.957.793	1,20	5,69%	4,88%	659.859	673.877	**33,70**
Politecnico di MILANO	14.018	3,79%	1,00	3,79%	267.715.977	219.527.101	168.376.411	1,30	4,94%	4,23%	572.316	586.334	**29,30**
MODENA e REGGIO EMILIA	14.018	1,50%	1,50	2,25%	123.896.261	101.594.934	91.295.688	1,11	2,50%	2,14%	290.118	304.136	**15,20**
NAPOLI "Federico II"	14.018	4,77%	1,00	4,77%	418.193.489	342.918.661	353.714.180	0,97	4,62%	3,96%	535.886	549.904	**27,50**
PADOVA	14.018	4,74%	1,00	4,74%	372.844.394	305.732.403	271.191.310	1,13	5,34%	4,58%	619.516	633.534	**31,60**
PALERMO	14.018	2,48%	1,00	2,48%	261.957.551	214.805.192	219.504.102	0,98	2,43%	2,08%	281.821	295.839	**14,80**
PARMA	14.018	1,97%	1,00	1,97%	155.544.096	127.546.159	114.656.219	1,11	2,19%	1,88%	253.784	267.802	**13,40**
PAVIA	14.018	2,17%	1,00	2,17%	158.960.535	130.347.639	122.373.984	1,07	2,31%	1,98%	267.804	281.822	**14,10**
PERUGIA	14.018	1,97%	1,50	2,95%	173.212.051	142.033.882	138.507.010	1,03	3,03%	2,59%	351.047	365.065	**18,20**
PISA	14.018	3,14%	1,00	3,14%	258.467.262	211.943.155	189.222.372	1,12	3,52%	3,02%	407.898	421.916	**21,10**
ROMA "La Sapienza"	14.018	7,37%	1,00	7,37%	636.918.558	522.273.218	516.146.238	1,01	7,46%	6,39%	864.704	878.722	**43,90**
ROMA "Tor Vergata"	14.018	2,62%	1,50	3,93%	190.595.052	156.287.943	162.382.864	0,96	3,79%	3,24%	438.908	452.926	**22,60**
SALERNO	14.018	1,52%	1,00	1,52%	142.419.674	116.784.133	106.842.933	1,09	1,66%	1,43%	192.926	206.944	**10,30**
SASSARI	14.018	0,95%	1,00	0,95%	83.318.504	68.321.173	71.600.242	0,95	0,91%	0,78%	105.429	119.447	**6,00**
SIENA	14.018	1,75%	1,50	2,63%	131.732.859	108.020.944	115.991.700	0,93	2,45%	2,10%	283.971	297.989	**14,90**
TORINO	14.018	3,87%	1,00	3,87%	325.812.136	267.165.952	246.830.361	1,08	4,19%	3,59%	485.705	499.723	**25,00**
Politecnico di TORINO	14.018	2,87%	1,00	2,87%	151.275.849	124.046.196	108.700.458	1,14	3,27%	2,80%	379.029	393.047	**19,60**
TRIESTE	14.018	1,45%	1,50	2,18%	117.728.397	96.537.286	91.189.595	1,06	2,31%	1,98%	267.551	281.569	**14,10**
UDINE	14.018	1,27%	1,50	1,90%	94.510.568	77.498.666	76.309.133	1,02	1,93%	1,66%	224.068	238.086	**11,90**
TUSCIA	14.018	0,56%	1,00	0,56%	46.004.315	37.723.538	35.641.130	1,06	0,59%	0,51%	68.373	82.391	**4,10**
VENEZIA - Ca' Foscari	14.018	1,27%	1,00	1,27%	97.893.361	80.272.556	66.891.451	1,20	1,52%	1,31%	176.762	190.780	**9,50**
VENEZIA - IUAV	14.018	0,40%	1,00	0,40%	40.049.409	32.840.515	27.236.584	1,21	0,48%	0,41%	55.714	69.732	**3,50**
BASILICATA	14.018	0,44%	1,00	0,44%	37.255.869	30.549.813	26.840.491	1,14	0,50%	0,43%	57.683	71.701	**3,60**
MOLISE	14.018	0,41%	1,50	0,61%	36.532.180	29.956.388	30.320.718	0,99	0,60%	0,52%	69.779	83.797	**4,20**
VERONA	14.018	1,59%	1,00	1,59%	124.552.103	102.132.724	87.463.134	1,17	1,85%	1,59%	215.008	229.026	**11,40**
NAPOLI - "Parthenope"	14.018	0,48%	1,50	0,71%	45.738.265	37.505.377	34.025.404	1,10	0,79%	0,67%	91.173	105.191	**5,30**
NAPOLI - "L'Orientale"	14.018	0,47%	1,00	0,47%	38.532.710	31.596.822	31.821.736	0,99	0,46%	0,40%	53.724	67.742	**3,40**
BRESCIA	14.018	1,10%	1,00	1,10%	85.743.183	70.309.410	63.079.656	1,11	1,23%	1,05%	142.320	156.338	**7,80**
Mediterranea di REGGIO CALABRIA	14.018	0,45%	1,50	0,68%	37.523.217	30.769.038	30.766.348	1,00	0,68%	0,58%	78.595	92.613	**4,60**
Politecnico di BARI	14.018	0,55%	1,50	0,82%	47.381.745	38.853.031	37.813.603	1,03	0,84%	0,72%	97.610	111.628	**5,60**
Seconda Univ. NAPOLI	14.018	1,56%	1,00	1,56%	154.132.887	126.388.967	132.425.259	0,95	1,49%	1,27%	172.145	186.163	**9,30**
BERGAMO	14.018	0,58%	1,00	0,58%	50.504.841	41.413.970	35.230.446	1,18	0,69%	0,59%	79.439	93.457	**4,70**
CHIETI-PESCARA	14.018	1,26%	1,00	1,26%	108.655.602	89.097.594	73.464.321	1,21	1,53%	1,31%	176.894	190.912	**9,50**
URBINO "Carlo BO"	14.018	0,64%	1,50	0,96%	63.555.385	52.115.416	51.264.744	1,02	0,98%	0,84%	113.456	127.474	**6,40**
ROMA TRE	14.018	1,63%	1,00	1,63%	165.303.198	135.548.622	115.501.653	1,17	1,91%	1,64%	221.751	235.769	**11,80**
TERAMO	14.018	0,31%	1,50	0,47%	32.286.064	26.474.572	25.738.216	1,03	0,48%	0,41%	56.026	70.044	**3,50**
SANNIO di BENEVENTO	14.018	0,28%	1,00	0,28%	29.313.766	24.037.288	21.396.554	1,12	0,31%	0,27%	36.332	50.350	**2,50**
CATANZARO	14.018	0,42%	1,00	0,42%	43.167.312	35.397.196	23.671.121	1,50	0,64%	0,54%	73.639	87.657	**4,40**
MILANO-BICOCCA	14.018	1,82%	1,00	1,82%	150.836.601	123.686.013	97.153.468	1,27	2,32%	1,99%	269.230	283.248	**14,10**
INSUBRIA	14.018	0,60%	1,00	0,60%	55.977.918	45.901.893	40.856.413	1,12	0,68%	0,58%	78.483	92.501	**4,60**
PIEMONTE ORIENTALE	14.018	0,74%	1,00	0,74%	54.005.917	44.284.852	43.913.797	1,01	0,75%	0,64%	86.362	100.380	**5,00**
FOGGIA	14.018	0,48%	1,50	0,72%	43.209.036	35.431.410	38.916.392	0,91	0,66%	0,56%	76.413	90.431	**4,50**
Totale	**756.972**	**100%**							**116,7%**	**100%**	**13.528.032**	**14.285.004**	**713,60**

1	2	3	4	5=3 x 4	6	7 = 0,82 x 6	8	9=7/8	10=5 x 9	11 = 10/TOT. 10	12 = 11 X QUOTA B	13 = 2 + 12	14 = 13/€ 120.151 x (2/12)
ATENEO	QUOTA BASE A PIANO II FASCIA 2012 = 1 Prof. II FASCIA (2/12)	quota FFO 2012	coeff perequativo per atenei esclusi da Piano 2011 (1,5)	QUOTA FFO 2012 prequata	ENTRATE COMPLESSIVE NETTE 2011	82% ENTRATE COMPLESSIVE NETTE	(SPESE PERSONALE a carico ATENEI + ONERI AMMORTAMENTO) 2011	Rapporto (max 1,5)	INDICATORE ATENEO	INDICATORE ATENEO NORMALIZZATO	QUOTA B PIANO II FASCIA 2012	QUOTA TOTALE PIANO II FASCIA 2012	**QUOTA TOTALE PIANO II FASCIA 2012 PUNTI ORGANICO**
(Scuola Normale Superiore di PISA + SUM Firenze)*	28.035	13,48%	1,00	13,48%	39.339.348	32.258.265	18.472.507	1,50	20,22%	15,04%	82.233	110.268	**5,50**
Scuola Superiore Sant'Anna	14.018	9,51%	1,00	9,51%	27.928.588	22.901.442	12.532.127	1,50	14,26%	10,60%	57.980	71.998	**3,60**
Stranieri di SIENA	14.018	2,92%	1,00	2,92%	11.693.849	9.588.956	8.910.825	1,08	3,15%	2,34%	12.793	26.811	**1,30**
Scuola IMT - LUCCA	14.018	2,01%	1,00	2,01%	6.256.795	5.130.572	1.453.244	1,50	3,01%	2,24%	12.236	26.254	**1,30**
ROMA "Foro Italico"	14.018	4,57%	1,00	4,57%	14.248.512	11.683.780	8.923.521	1,31	5,98%	4,45%	24.326	38.344	**1,90**
Stranieri di PERUGIA	14.018	4,77%	1,00	4,77%	17.643.822	14.467.934	13.583.120	1,07	5,08%	3,78%	20.676	34.694	**1,70**
I.U.S.S. - PAVIA	14.018	1,31%	1,00	1,31%	4.188.810	3.434.824	1.952.239	1,50	1,96%	1,46%	7.974	21.992	**1,10**
SISSA - TRIESTE	14.018	6,71%	1,00	6,71%	19.127.021	15.684.157	9.537.574	1,50	10,07%	7,49%	40.950	54.968	**2,70**
CAMERINO	14.018	14,02%	1,00	14,02%	44.664.347	36.624.765	35.499.720	1,03	14,47%	10,76%	58.824	72.842	**3,60**
MACERATA	14.018	14,12%	1,00	14,12%	43.481.513	35.654.841	35.665.507	1,00	14,11%	10,49%	57.381	71.399	**3,60**
L'AQUILA	14.018	26,58%	1,50	39,87%	87.718.585	71.929.240	68.043.692	1,06	42,15%	31,35%	171.407	185.425	**9,30**
Totale	**168.215**	**100%**							**134,46%**	**100%**	**546.781**	**714.996**	**35,60**
TOTALE COMPLESSIVO	**925.187**										**14.074.813**	**15.000.000**	**749,20**

* Accordo di Fusione del 20/12/2012

TABELLA 2

RIPARTO ASSEGNAZIONI PIANO STRAORDINARIO PROFESSORI II FASCIA 2013

1	2	3	4 = 0,82 x 3	5	6=4/5	7=2 x 6	8=7/TOT. 7	9=8 x QUOTA 2013	**10 = 9/€ 120.151 x (2/12)**
ATENEO	quota premiale FFO 2012	ENTRATE COMPLESSIVE NETTE 2011	82% ENTRATE COMPLESSIVE NETTE	(SPESE PERSONALE a carico ATENEI + ONERI AMMORTAMENTO) 2011	Rapporto (max 1,5)	INDICATORE ATENEO	INDICATORE ATENEO NORMALIZZATO	QUOTA PIANO II FASCIA 2013	**QUOTA TOTALE PIANO II FASCIA 2013 PUNTI ORGANICO**
Politecnica delle MARCHE	1,08%	87.463.645	71.720.189	65.865.896	1,09	1,18%	1,09%	8.675	**0,40**
BARI	2,61%	231.906.550	190.163.371	196.302.957	0,97	2,53%	2,34%	18.651	**0,90**
BOLOGNA	7,00%	502.988.428	412.450.511	356.991.709	1,16	8,09%	7,47%	59.631	**3,00**
CAGLIARI	1,52%	145.680.748	119.458.213	114.397.102	1,04	1,59%	1,47%	11.718	**0,60**
della CALABRIA	1,49%	119.421.960	97.926.007	94.741.760	1,03	1,54%	1,42%	11.358	**0,60**
CASSINO e LAZIO MERIDIONALE	0,46%	39.275.066	32.205.554	35.246.388	0,91	0,42%	0,39%	3.105	**0,20**
CATANIA	2,30%	223.293.714	183.100.845	179.025.834	1,02	2,35%	2,17%	17.339	**0,90**
FERRARA	1,34%	98.510.906	80.778.943	72.549.063	1,11	1,49%	1,38%	11.001	**0,50**
FIRENZE	3,79%	299.473.874	245.568.577	233.538.405	1,05	3,99%	3,68%	29.383	**1,50**
GENOVA	2,81%	223.346.059	183.143.768	175.357.744	1,04	2,94%	2,72%	21.670	**1,10**
SALENTO	1,06%	97.072.318	79.599.301	77.643.742	1,03	1,09%	1,01%	8.038	**0,40**
MESSINA	1,54%	186.547.901	152.969.279	156.581.865	0,98	1,50%	1,39%	11.061	**0,60**
MILANO	4,74%	372.159.088	305.170.452	253.957.793	1,20	5,69%	5,26%	41.965	**2,10**
Politecnico di MILANO	3,79%	267.715.977	219.527.101	168.376.411	1,30	4,94%	4,56%	36.397	**1,80**
MODENA e REGGIO EMILIA	1,50%	123.896.261	101.594.934	91.295.688	1,11	1,67%	1,54%	12.300	**0,60**
NAPOLI "Federico II"	4,77%	418.193.489	342.918.661	353.714.180	0,97	4,62%	4,27%	34.080	**1,70**
PADOVA	4,74%	372.844.394	305.732.403	271.191.310	1,13	5,34%	4,94%	39.399	**2,00**
PALERMO	2,48%	261.957.551	214.805.192	219.504.102	0,98	2,43%	2,25%	17.923	**0,90**
PARMA	1,97%	155.544.096	127.546.159	114.656.219	1,11	2,19%	2,02%	16.140	**0,80**
PAVIA	2,17%	158.960.535	130.347.639	122.373.984	1,07	2,31%	2,13%	17.031	**0,90**
PERUGIA	1,97%	173.212.051	142.033.882	138.507.010	1,03	2,02%	1,87%	14.883	**0,70**
PISA	3,14%	258.467.262	211.943.155	189.222.372	1,12	3,52%	3,25%	25.941	**1,30**
ROMA "La Sapienza"	7,37%	636.918.558	522.273.218	516.146.238	1,01	7,46%	6,89%	54.992	**2,70**
ROMA "Tor Vergata"	2,62%	190.595.052	156.287.943	162.382.864	0,96	2,52%	2,33%	18.609	**0,90**
SALERNO	1,52%	142.419.674	116.784.133	106.842.933	1,09	1,66%	1,54%	12.269	**0,60**
SASSARI	0,95%	83.318.504	68.321.173	71.600.242	0,95	0,91%	0,84%	6.705	**0,30**
SIENA	1,75%	131.732.859	108.020.944	115.991.700	0,93	1,63%	1,51%	12.040	**0,60**
TORINO	3,87%	325.812.136	267.165.952	246.830.361	1,08	4,19%	3,87%	30.889	**1,50**
Politecnico di TORINO	2,87%	151.275.849	124.046.196	108.700.458	1,14	3,27%	3,02%	24.105	**1,20**
TRIESTE	1,45%	117.728.397	96.537.286	91.189.595	1,06	1,54%	1,42%	11.343	**0,60**
UDINE	1,27%	94.510.568	77.498.666	76.309.133	1,02	1,29%	1,19%	9.500	**0,50**
TUSCIA	0,56%	46.004.315	37.723.538	35.641.130	1,06	0,59%	0,55%	4.348	**0,20**
VENEZIA - Ca' Foscari	1,27%	97.893.361	80.272.556	66.891.451	1,20	1,52%	1,41%	11.241	**0,60**
VENEZIA - IUAV	0,40%	40.049.409	32.840.515	27.236.584	1,21	0,48%	0,44%	3.543	**0,20**
BASILICATA	0,44%	37.255.869	30.549.813	26.840.491	1,14	0,50%	0,46%	3.668	**0,20**
MOLISE	0,41%	36.532.180	29.956.388	30.320.718	0,99	0,40%	0,37%	2.958	**0,10**
VERONA	1,59%	124.552.103	102.132.724	87.463.134	1,17	1,85%	1,71%	13.674	**0,70**
NAPOLI - "Parthenope"	0,48%	45.738.265	37.505.377	34.025.404	1,10	0,52%	0,48%	3.866	**0,20**
NAPOLI - "L'Orientale"	0,47%	38.532.710	31.596.822	31.821.736	0,99	0,46%	0,43%	3.417	**0,20**
BRESCIA	1,10%	85.743.183	70.309.410	63.079.656	1,11	1,23%	1,13%	9.051	**0,50**
Mediterranea di REGGIO CALABRIA	0,45%	37.523.217	30.769.038	30.766.348	1,00	0,45%	0,42%	3.332	**0,20**
Politecnico di BARI	0,55%	47.381.745	38.853.031	37.813.603	1,03	0,56%	0,52%	4.138	**0,20**
Seconda Univ. NAPOLI	1,56%	154.132.887	126.388.967	132.425.259	0,95	1,49%	1,37%	10.948	**0,50**
BERGAMO	0,58%	50.504.841	41.413.970	35.230.446	1,18	0,69%	0,63%	5.052	**0,30**
CHIETI-PESCARA	1,26%	108.655.602	89.097.594	73.464.321	1,21	1,53%	1,41%	11.250	**0,60**
URBINO "Carlo BO"	0,64%	63.555.385	52.115.416	51.264.744	1,02	0,65%	0,60%	4.810	**0,20**
ROMA TRE	1,63%	165.303.198	135.548.622	115.501.653	1,17	1,91%	1,77%	14.103	**0,70**
TERAMO	0,31%	32.286.064	26.474.572	25.738.216	1,03	0,32%	0,30%	2.375	**0,10**
SANNIO di BENEVENTO	0,28%	29.313.766	24.037.288	21.396.554	1,12	0,31%	0,29%	2.311	**0,10**
CATANZARO	0,42%	43.167.312	35.397.196	23.671.121	1,50	0,64%	0,59%	4.683	**0,20**
MILANO-BICOCCA	1,82%	150.836.601	123.686.013	97.153.468	1,27	2,32%	2,15%	17.122	**0,90**
INSUBRIA	0,60%	55.977.918	45.901.893	40.856.413	1,12	0,68%	0,63%	4.991	**0,20**
PIEMONTE ORIENTALE	0,74%	54.005.917	44.284.852	43.913.797	1,01	0,75%	0,69%	5.492	**0,30**
FOGGIA	0,48%	43.209.036	35.431.410	38.916.392	0,91	0,44%	0,41%	3.240	**0,20**
Totale	**100%**					**108,22%**	**100%**	**797.756**	**40,00**

1	2	3	4 = 0,82 x 3	5	6=4/5	7=2 x 6	8=7/TOT. 7	9=8 x QUOTA 2013	**10 = 9/€ 120.151 x (2/12)**
ATENEO	quota FFO 2012	ENTRATE COMPLESSIVE NETTE 2011	82% ENTRATE COMPLESSIVE NETTE	(SPESE PERSONALE a carico ATENEI + ONERI AMMORTAMENTO) 2011	Rapporto (max 1,5)	INDICATORE ATENEO	INDICATORE ATENEO NORMALIZZATO	QUOTA B PIANO II FASCIA 2013	**QUOTA TOTALE PIANO II FASCIA 2013 PUNTI ORGANICO**
(Scuola Normale Superiore di PISA + SUM Firenze)*	13,48%	39.339.348	32.258.265	18.472.507	1,50	20,22%	16,79%	5.415	**0,30**
Scuola Superiore Sant'Anna	9,51%	27.928.588	22.901.442	12.532.127	1,50	14,26%	11,84%	3.818	**0,20**
Stranieri di SIENA	2,92%	11.693.849	9.588.956	8.910.825	1,08	3,15%	2,61%	842	**-**
Scuola IMT - LUCCA	2,01%	6.256.795	5.130.572	1.453.244	1,50	3,01%	2,50%	806	**-**
ROMA "Foro Italico"	4,57%	14.248.512	11.683.780	8.923.521	1,31	5,98%	4,97%	1.602	**0,10**
Stranieri di PERUGIA	4,77%	17.643.822	14.467.934	13.583.120	1,07	5,08%	4,22%	1.362	**0,10**
I.U.S.S. - PAVIA	1,31%	4.188.810	3.434.824	1.952.239	1,50	1,96%	1,63%	525	**-**
SISSA - TRIESTE	6,71%	19.127.021	15.684.157	9.537.574	1,50	10,07%	8,36%	2.697	**0,10**
CAMERINO	14,02%	44.664.347	36.624.765	35.499.720	1,03	14,47%	12,01%	3.874	**0,20**
MACERATA	14,12%	43.481.513	35.654.841	35.665.507	1,00	14,11%	11,72%	3.779	**0,20**
L'AQUILA	26,58%	87.718.585	71.929.240	68.043.692	1,06	28,10%	23,34%	7.525	**0,40**
Totale	**100%**					**120,41%**	**100%**	**32.244**	**1,60**

TOTALE COMPLESSIVO								**830.000**	**41,60**

* Accordo di Fusione del 20/12/2012

13A00826

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 novembre 2012.

Integrazione all'elenco delle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale, ai sensi del Regolamento (CE) 104/2000, art. 4.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio del 17 dicembre 1999, relativo all'Organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Visto in particolare l'art. 4 relativo alla informazione dei consumatori;

Visto il Regolamento (CE) n. 2065/2001 della Commissione Europea del 22 ottobre 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne l'informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 2008 con il quale è stato approvato l'elenco delle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 12 agosto 2011 recante modifiche ed integrazioni all'elenco di cui al suddetto decreto 31 gennaio 2008 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerata la necessità di apportare integrazione all'elenco di cui al decreto 31 gennaio 2008, come successivamente modificato ed integrato, da ultimo con decreto del 12 agosto 2011;

Ritenuto opportuno prevedere una norma transitoria che consenta agli operatori della filiera di adeguarsi alle modifiche ed integrazioni adottate con il presente decreto;

Sentita la Commissione Consultiva Centrale per la pesca e l'acquacoltura che, nella seduta del 31 gennaio 2012 ha espresso, all'unanimità, parere favorevole alla proposta di doppia denominazione commerciale in lingua italiana della specie ittica Crystallogobius linearis in «Gobio cristallino» e/o «Ghiozzetto cristallino», ai fini dell'inserimento della stessa specie nell'elenco suddetto;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 104/2000, art. 4, è attribuita la doppia denominazione commerciale in lingua italiana «Gobio cristallino» e/o «Ghiozzetto cristallino» alla specie ittica indicata nell'elenco allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, che integra l'elenco allegato al decreto ministeriale del 12 agosto 2011;

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'art. 1 hanno efficacia nei confronti degli operatori della filiera a decorrere dal 180° giorno successivo alla data della sua entrata in vigore.

Entro tale termine gli operatori della filiera si adeguano alle denominazioni commerciali di cui all'elenco allegato al presente decreto.

Per i prodotti esposti alla vendita in imballaggi preconfezionati, l'utilizzo delle denominazioni conformi al decreto del 31 gennaio 2008 e successive modifiche e integrazioni è consentito per 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

È fatta salva la distribuzione e la vendita di prodotti recanti la data di confezionamento o di lotto antecedente ai termini di cui ai due precedenti commi.

Il presente provvedimento è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 19 novembre 2012

Il Ministro: CATANIA

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2012
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF registro n. 13, foglio n. 321

ALLEGATO

Ordine	Famiglia	Genere e Specie	Denominazione
Perciformes	Gobiidae	Crystallogobius linearis	Gobio cristallino e/o Ghiozzetto cristallino

13A00721

DECRETO 11 gennaio 2013.

Autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», in Thiene ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Bitto» registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'articolo 58 che abroga il Regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'articolo 16, comma 1 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che le denominazioni figuranti nel registro di cui all'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritte nel registro "registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" di cui all'articolo 11 del presente regolamento;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 del 1 luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta "Bitto" e il successivo regolamento (CE) n.1138 del 25 novembre 2009 con il quale è stata approvata la modifica del disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n.526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 11 gennaio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.19 del 24 gennaio 2007, con il quale l'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene, Via San Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Bitto»;

Visto il decreto 11 gennaio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.23 del 29 gennaio 2010, con il quale l'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Bitto», è stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso;

Considerato che «CSQA Certificazioni Srl» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione «Bitto» conformemente allo schema tipo di controllo e considerato che la documentazione corretta è stata trasmessa in data 12 dicembre 2012;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene, Via San Gaetano n.74, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione «Bitto», registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 1263 del 1 luglio 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «CSQA Certificazioni Srl» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'articolo 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

1. L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» non può modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Bitto», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha validità tre anni a decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

2. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione «CSQA Certificazioni Srl» resterà iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.

3. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n.526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare «Bitto» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n.526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art.14, comma 9, della citata legge.

4. Nell'ambito del periodo di validità della autorizzazione, «CSQA Certificazioni Srl» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 5.

1. L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione "Bitto" anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

2. L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

3. L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione "Bitto" a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art.14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
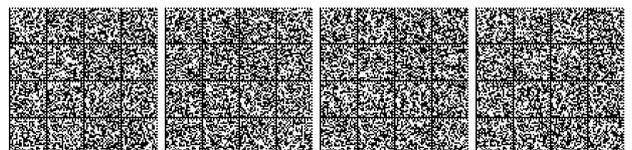
Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 11 gennaio 2013

Il direttore generale: LA TORRE

13A00701

DECRETO 11 gennaio 2013.

Autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», in Thiene ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Valtellina Casera» registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il Regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che le denominazioni figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritte nel registro «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui all'art. 11 del presente regolamento;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Valtellina Casera»;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 11 gennaio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 25 gennaio 2007, con il quale l'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene, Via San Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Valtellina Casera»;

Visto il decreto 11 gennaio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 2010, con il quale l'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Valtellina Casera», è stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso;

Considerato che «CSQA Certificazioni Srl» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione «Valtellina Casera» conformemente allo schema tipo di controllo e considerato che la documentazione corretta è stata trasmessa in data 12 dicembre 2012;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene, Via San Gaetano n. 74, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione «Valtellina Casera», registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «CSQA Certificazioni Srl» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

1. L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» non può modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Valtellina Casera», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha validità tre anni a decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

2. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione «CSQA Certificazioni Srl» resterà iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.

3. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare «Valtellina Casera» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.

4. Nell'ambito del periodo di validità della autorizzazione «CSQA Certificazioni Srl» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 5.

1. L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Valtellina Casera» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

2. L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

3. L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Valtellina Casera» a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 11 gennaio 2013

Il direttore generale: LA TORRE

13A00702

DECRETO 11 gennaio 2013.

Riduzione dell'estratto non riduttore minimo dei vini a denominazione di origine controllata «Lison Pramaggiore», relativamente alle tipologie Bianco, Sauvignon, Chardonnay e Verduzzo limitatamente alla campagna vitivinicola 2012/2013.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);

Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1971, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Lison Pramaggiore» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonché i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP «Lison Pramaggiore»;

Visto l'art. 6, ultimo comma, del disciplinare di produzione della DOP «Lison Pramaggiore», che conferisce al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la facoltà di ridurre i limiti dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto;

Vista la domanda del Consorzio Vini Venezia, trasmessa per il tramite della Regione Veneto con nota n. 562459 datata 11 dicembre 2012, nonché le successive integrazioni, intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'estratto non riduttore dei vini a denominazione di origine controllata «Lison Pramaggiore», ai sensi del richiamato art. 6, ultimo comma, del disciplinare di produzione per le tipologie Bianco, Sauvignon, Chardonnay e Verduzzo, per la sola campagna vitivinicola 2012/2013;

Tenuto conto delle motivazioni fornite dal citato Consorzio a sostegno della predetta richiesta, in base alle quali il particolare andamento climatico del periodo estivo del 2012, ha determinato una significativa riduzione dei valori dell'estratto non riduttore minimo rispetto a quelli medi riscontrati nelle annate precedenti;

Visto il parere favorevole della Regione Veneto sulla citata domanda e le successive integrazioni;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla riduzione dell'estratto non riduttore minimo dei vini a denominazione di origine controllata «Lison Pramaggiore», relativamente alle tipologie Bianco, Sauvignon, Chardonnay e Verduzzo, limitatamente alla campagna vitivinicola 2012/2013;

Decreta:

Articolo unico

Il limite minimo dell'estratto non riduttore di cui all'art. 6 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Lison Pramaggiore», così come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, è modifica-

to, limitatamente ai prodotti provenienti dalla campagna vendemmiale 2012/2013, nel modo seguente:

per la tipologia Bianco è ridotto da 20,0 a 18,0 g/l;

per la tipologia Sauvignon è ridotto da 20,0 a 18,0 g/l;

per la tipologia Chardonnay è ridotto da 20,0 a 18,0 g/l;

per la tipologia Verduzzo è ridotto da 18,0 a 16,0 g/l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2013

Il direttore generale: VACCARI

13A00703

DECRETO 11 gennaio 2013.

Riduzione dell'estratto non riduttore minimo dei vini a denominazione di origine controllata «Piave», relativamente alle tipologie Manzoni bianco e Verduzzo, limitatamente alla campagna vitivinicola 2012/2013.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);

Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Piave» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonché i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP «Piave»;

Visto l'art. 6, ultimo comma, del disciplinare di produzione della DOP «Piave», che conferisce al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la facoltà di ridurre i limiti dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto;

Vista la domanda del Consorzio Vini Venezia, trasmessa per il tramite della Regione Veneto con nota n. 562459 datata 11 dicembre 2012, intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'estratto non riduttore dei vini a denominazione di origine controllata «Piave», ai sensi del richiamato art. 6, ultimo comma, del disciplinare di produzione per le tipologie Manzoni bianco e Verduzzo, per la sola campagna vitivinicola 2012/2013;

Tenuto conto delle motivazioni fornite dal citato Consorzio a sostegno della predetta richiesta, in base alle quali il particolare andamento climatico del periodo estivo del 2012, ha determinato una significativa riduzione dei valori dell'estratto non riduttore minimo rispetto a quelli medi riscontrati nelle annate precedenti;

Visto il parere favorevole della Regione Veneto sulla citata domanda;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla riduzione dell'estratto non riduttore minimo dei vini a denominazione di origine controllata «Piave», relativamente alle tipologie Manzoni bianco e Verduzzo, limitatamente alla campagna vitivinicola 2012/2013;

Decreta:

Articolo unico

Il limite minimo dell'estratto non riduttore di cui all'art. 6 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Piave», così come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, è modificato, limitatamente ai prodotti provenienti dalla campagna vendemmiale 2012/2013, nel modo seguente:

per la tipologia Manzoni bianco è ridotto da 20,0 a 18,0 g/l;

per la tipologia Verduzzo è ridotto da 18,0 a 16,0 g/l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2013

Il direttore generale: VACCARI

13A00704

DECRETO 11 gennaio 2013.

Riduzione dell'estratto non riduttore minimo dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Lison», nelle tipologie Lison e Lison Classico, limitatamente alla campagna vitivinicola 2012/2013.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);

Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2010, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Lison» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP «Lison»;

Visto l'art. 6, ultimo comma, del disciplinare di produzione della DOP «Lison», che conferisce al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la facoltà di ridurre i limiti dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto;

Vista la domanda del Consorzio Vini Venezia, trasmessa per il tramite della Regione Veneto con nota n. 562459 datata 11 dicembre 2012, intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'estratto non riduttore dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Lison», ai sensi del richiamato art. 6, ultimo comma, del disciplinare di produzione per le tipologie Lison e Lison Classico, per la sola campagna vitivinicola 2012/2013;

Tenuto conto delle motivazioni fornite dal citato Consorzio a sostegno della predetta richiesta, in base alle quali il particolare andamento climatico del periodo estivo del 2012, ha determinato una significativa riduzione dei valori dell'estratto non riduttore minimo rispetto a quelli medi riscontrati nelle annate precedenti;

Visto il parere favorevole della Regione Veneto sulla citata domanda;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla riduzione dell'estratto non riduttore minimo dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Lison», nelle tipologie Lison e Lison Classico, limitatamente alla campagna vitivinicola 2012/2013;

Decreta:

Articolo unico

Il limite minimo dell'estratto non riduttore di cui all'art. 6 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Lison», così come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, è modificato, limitatamente ai prodotti provenienti dalla campagna vendemmiale 2012/2013, nel modo seguente:

per la tipologia Lison è ridotto da 20,0 a 18,0 g/l;

per la tipologia Lison Classico è ridotto da 20,0 a 18,0 g/l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2013

Il direttore generale: VACCARI

13A00705

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 gennaio 2013.

Emissione, nell'anno 2013, di francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica "Made in Italy" dedicati all'Arte Orafa Italiana, nei valori di € 0,70.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di "Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 640/12/CONS del 20 dicembre 2012, recante "Approvazione della manovra tariffaria di Poste Italiane di cui al procedimento avviato con delibera 286/12/CONS" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 1 del 2 gennaio 2013;

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico";

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1 luglio 1999), recante "Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante "Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante "Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto il decreto interministeriale 16 febbraio 2004, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 2004, di alcune serie di francobolli, da realizzare nel corso di più anni, fra le quali quella avente come tematica "Made in Italy";

Visto il decreto interministeriale del 9 novembre 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 27 novembre 2012), con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2013 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2013, un francobollo dedicato all'Arte Orafa Italiana;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 20 novembre 2012;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 801 dell'8 gennaio 2013;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2013, francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica "Made in Italy" dedicati all'Arte Orafa Italiana, nei valori di € 0,70.

I francobolli sono stampati a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente; formato carta e formato stampa: mm 40 x 48; dentellatura: 13 x 13½; colori: cinque; bozzettista: Luca Vangelli; tiratura: due milioni e cinquecentomila esemplari per ciascun francobollo. Fogli: venticinque esemplari, valore "€ 17,50"; lungo i lati sinistro e destro si alternano i loghi di Vicenzaoro e della Fiera di Vicenza.

Le vignette raffigurano ognuna un'opera di arte orafa italiana tra le più rappresentative. In particolare:

- Orecchini con pendente ad anfora: arte etrusca, risalenti al III-II secolo a.C. e custoditi presso i Musei Vaticani (Museo Gregoriano Etrusco).

- Saliera di Francesco I: opera recante le figurazioni di Nettuno e della Terra, realizzata da Benvenuto Cellini nel 1543 e conservata presso il Kunsthistoriches Museum di Vienna.

- Fibbia a forma di stella: opera risalente al XIV secolo, esposta presso il Museo Civico di Castelvecchio in Verona (su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza).

- Ostensorio detto "La sfera d'oro": opera realizzata da Leonardo Montalbano nel 1640, appartenente alle collezioni della Galleria Interdisciplinare Regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis in Palermo.

- Spilla con Venere marina: del XIX secolo, opera dell'incisore Antonio Berini con Manifattura Castellani, esposta presso il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia in Roma.

Completano ciascun francobollo, rispettivamente, le leggende "ARTE ETRUSCA – ORECCHINI CON PENDENTE AD ANFORA – SEC III-II A.C.", "B. CELLINI – SALIERA DI FRANCESCO I – SEC. XVI", "FIBBIA A FORMA DI STELLA – SEC. XIV", "L. MONTALBANO – OSTENSORIO DETTO 'LA SFERA D'ORO' – SEC. XVII" e "A. BERINI – MANIFATTURA CASTELLANI – SPILLA CON VENERE MARINA – SEC. XIX", la scritta "ITALIA" e il valore € 0,70".

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2013

Il direttore generale ad interim
per la regolamentazione del settore postale
del dipartimento per le comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
TROISI

Il capo della direzione VI
del dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

13A00761

DECRETO 15 gennaio 2013.

Emissione, nell'anno 2013, di un francobollo ordinario commemorativo di Gabriele d'Annunzio, nel 150° anniversario della nascita, nel valore di € 0,70.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di "Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 640/12/CONS del 20 dicembre 2012, recante "Approvazione della manovra tariffaria di Poste Italiane di cui al procedimento avviato con delibera 286/12/CONS" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 1 del 2 gennaio 2013;

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico";

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1 luglio 1999), recante "Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante "Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante "Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 2012, (*Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 7 dicembre 2012), con il quale è stata autorizzata l'emissione, per l'anno 2013, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 29 novembre 2012;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 1964 del 10 gennaio 2013;

Decreta:

E' emesso, nell'anno 2013, un francobollo commemorativo di Gabriele d'Annunzio, nel 150° anniversario della nascita, nel valore di € 0,70.

Il francobollo è stampato a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e formato stampa: mm 40 x 48; formato tracciatura: mm 47 x 54; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: quattro; tiratura: due milioni e ottocentomila esemplari; bozzettista: Gaetano Ieluzzo. Foglio: ventotto esemplari, valore "€ 19,60".

La vignetta raffigura il poeta Gabriele d'Annunzio intento nella lettura di un libro. Completano il francobollo la leggenda " GABRIELE D'ANNUNZIO 1863 - 1938", la scritta "ITALIA" ed il valore "€ 0,70".

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2013

Il direttore generale ad interim
per la regolamentazione del settore postale
del dipartimento per le comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
TROISI

Il capo della direzione VI
del dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

13A00762

DECRETO 15 gennaio 2013.

Adeguamento a nuovi rimodulati importi dei valori riportati in precedenti decreti e relativi ad alcuni francobolli.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visti gli articoli 212 e 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di "Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1 luglio 1999), recante "Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante "Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante "Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visti i decreti interministeriali 4 dicembre 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2013) riguardanti le caratteristiche tecniche dei francobolli ordinari appartenenti alle serie tematiche "Lo sport italiano" e "Il folclore italiano" dedicati, rispettivamente, ai Campionati del Mondo di Sci Nordico e al Carnevale Termitano;

Visti i decreti interministeriali 19 novembre 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 7 dicembre 2012) e 13 dicembre 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2013) riguardanti le caratteristiche tecniche del francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "Il patrimonio artistico e culturale italiano" dedicato a Mattia Preti, nel IV centenario della nascita, del francobollo commemorativo di Anna Maria Luisa de' Medici, nel 270° anniversario della scomparsa, nonché della busta postale commemorativa di Arcangelo Corelli, nel III centenario della scomparsa;

Tenuto conto della delibera n. 640/12/CONS del 20 dicembre 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2013) con la quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato la manovra tariffaria di Poste Italiane di cui al procedimento avviato con delibera 286/12/CONS;

Ravvisata la necessità di adeguare i valori riportati nei succitati decreti ai nuovi rimodulati importi;

Decreta:

Art. 1.

Nel decreto interministeriale 4 dicembre 2012 avente ad oggetto il francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "Lo sport italiano" dedicato ai Campionati del Mondo di Sci Nordico, il valore di "€ 0,75" è sostituito con il valore di "€ 0,85". La dicitura «Foglio: quarantacinque esemplari, valore "€ 33,75"» è sostituita con «Foglio: quarantacinque esemplari, valore "€ 38,25"».

Art. 2.

Nel decreto interministeriale 4 dicembre 2012 avente ad oggetto il francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "Il folclore italiano" dedicato al Carnevale Termitano, il valore di "€ 0,60" è sostituito con il valore di "€ 0,70". La dicitura «Foglio: cinquanta esemplari, valore "€ 30,00"» è sostituita con «Foglio: cinquanta esemplari, valore "€ 35,00"».

Art. 3.

Nel decreto interministeriale 19 novembre 2012 avente ad oggetto il francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "Il patrimonio artistico e culturale italiano" dedicato a Mattia Preti, nel IV centenario della nascita, il valore di "€ 0,60" è sostituito con il valore di "€ 0,70". La dicitura «Foglio: ventotto esemplari, valore "€ 16,80"» è sostituita con «Foglio: ventotto esemplari, valore "€ 19,60"».

Art. 4.

Nel decreto interministeriale 13 dicembre 2012 avente ad oggetto il francobollo commemorativo di Anna Maria Luisa de' Medici, nel 270° anniversario della scomparsa, il valore di "€ 3,30" è sostituito con il valore di "€ 3,60". La dicitura «Foglio: 45 esemplari, valore "€ 148,50"» è sostituito con «Foglio: quarantacinque esemplari, valore "€ 162,00"».

Art. 5.

Nel decreto interministeriale 13 dicembre 2012 avente ad oggetto la busta postale commemorativa di Arcangelo Corelli, nel III centenario della scomparsa, il valore di "€ 0,60" è sostituito con il valore di "€ 0,70".

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2013

Il direttore generale ad interim
per la regolamentazione del settore postale
del dipartimento per le comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
TROISI

Il capo della direzione VI
del dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

13A00763

DECRETO 23 gennaio 2013.

Decadenza dai benefici per gruppi di imprese agevolate ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera *f)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Contratti d'area.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto l'articolo 2, commi 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di programmazione negoziata, e in particolare la lettera *f)* recante la definizione di Contratto d'Area;

Viste le delibere CIPE in materia di programmazione negoziata 21 marzo 1997, n. 29, 11 novembre 1998, n. 127, 17 marzo 2000, n. 31, e 22 giugno 2000, n. 69;

Visto il comunicato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica rivolto ad assicurare trasparenza e pubblicità alle modalità e ai criteri relativi alle attività di assistenza tecnica e di istruttoria dei patti territoriali e contratti d'area, pubblicato in GURI del 29 luglio 1998, n. 175, e in particolare il punto 3.1;

Visto il Disciplinare concernente i compiti gestionali e le responsabilità del Responsabile Unico del Contratto d'area e del Soggetto Responsabile del Patto territoriale, ai sensi del citato D.M. del 31 luglio 2000, n. 320, approvato con decreto direttoriale n. 115374 del 4.4.2002;

Vista la circolare del 15 gennaio 2001, n. 900019, recante le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni per il completamento dei Contratti d'Area ai sensi della delibera CIPE 22 giugno 2000 n. 69 e della delibera CIPE del 2 novembre 2000, n. 119;

Viste le circolari esplicative del Ministero delle attività produttive n. 1178517 del 18 febbraio 2002, n. 1187946 del 24 luglio 2002, n. 1231355 del 17 marzo 2004, e n. 8133 del 4 agosto 2006;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, e in particolare l'articolo 29, comma 2, che al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei Patti territoriali e dei Contratti d'area stabilisce che, qualora alla data di entrata in vigore del decreto legge medesimo non sia stata avanzata dalle imprese destinatarie delle agevolazioni alcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamento della realizzazione del programma, il Ministero dello sviluppo economico accerta, con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la decadenza dai benefici per un insieme di imprese interessate;

Considerato che da parte delle imprese di cui all'allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non sono state richieste, per il tramite dei relativi Responsabili Unici, erogazioni a titolo di avanzamento;

Considerato che sussistono, pertanto, le condizioni per procedere alla revoca delle agevolazioni concesse in via provvisoria con i provvedimenti rispettivamente indicati nel succitato elenco;

Presa visione delle Visure Camerali e tenuto conto di quanto rilevato ai fini della denominazione attuale dell'impresa originaria beneficiaria;

Dato atto che, in applicazione della suddetta previsione di legge, non si procederà alla notifica del presente provvedimento alle singole imprese, ma che la pubblicità sarà assicurata dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2012, registrato alla Corte dei Conti il 19 marzo 2012, al n. 3 del foglio 265, di conferimento dell'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali;

Decreta:

Art. 1.

Revoca delle agevolazioni

Per le motivazioni riportate in premessa sono revocate le agevolazioni concesse in via provvisoria, ai sensi dell'art. 2, comma 203, lettera *f)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle imprese indicate nell'allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, per l'importo di euro 13.684.435,97, da utilizzare ai fini di cui all'articolo 23 comma 9 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134.

Art. 2.

Clausola di ricorribilità

Avverso il presente provvedimento, per lesione di pretesi interessi legittimi, sarà possibile esperire ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni, dalla data dell'avvenuta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. L'autorità giurisdizionale ordinaria è, invece, competente per lesione di diritti soggettivi.

Roma, 23 gennaio 2013

Il direttore generale: SAPPINO
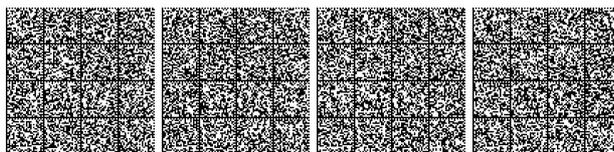
ALLEGATO

Allegato al decreto direttoriale n. 0000119 del 23 gennaio 2013

N.	Regione Contratto d'Area	Denominazione Contratto d'Area	Data di sottoscrizione del contratto/Atto aggiuntivo	Ragione sociale Responsabile Unico	Ragione sociale beneficiario	Partita iva	Contributo concesso (euro)	Contributo attuale (euro)
1	MOLISE	MOLISE INTERNO	15/11/1998-05/07/2006	REGIONE MOLISE - MOLISE SVILUPPO S.C.p.A.	I.S.A. SMALTIMENTO MATERIALI INDUSTRIALI D.I.	01538830702	450.340,00	450.340,00
2	SICILIA	GELA	27/05/1998-30/05/2005	PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA	ELETTROCLIMA DI BONINCONTRO E LIBERTA S.N.C.	01174550853	650.760,00	650.760,00
3	SICILIA	GELA	27/05/1998-30/05/2005	PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA	INOX FORGIATI S.R.L.	01501370850	2.408.486,42	2.408.486,42
4	UMBRIA	TERNI-NARNI-SPOLETO	10/06/1998-30/01/2003	REGIONE UMBRIA	ABC INFORMATICA S.R.L.	01222300558	184.777,95	184.777,95
5	UMBRIA	TERNI-NARNI-SPOLETO	10/06/1998-30/01/2003	REGIONE UMBRIA	AZ. AGRICOLA TORREGROSSA S.R.L.	00428460547	4.131.071,60	4.131.071,60
6	UMBRIA	TERNI-NARNI-SPOLETO	10/06/1998-07/11/2006	REGIONE UMBRIA	RIT S.R.L.	00048710552	377.760,00	377.760,00
7	UMBRIA	TERNI-NARNI-SPOLETO	10/06/1998-07/11/2006	REGIONE UMBRIA	AZ. AGR. IL COLLICELLO S.S.	01245470552	200.860,00	200.860,00
8	UMBRIA	TERNI-NARNI-SPOLETO	10/06/1998-07/11/2006	REGIONE UMBRIA	GREY STONE S.R.L.	04953840966	726.220,00	726.220,00
9	UMBRIA	TERNI-NARNI-SPOLETO	10/06/1998-07/11/2006	REGIONE UMBRIA	COSEDIL S.R.L.	00581290558	169.160,00	169.160,00
10	PUGLIA	MANFREDONIA	04/03/1998-27/07/2006	COMUNE DI MANFREDONIA	INCA S.R.L.	03327040717	4.385.000,00	4.385.000,00
Totale complessivo							**13.684.435,97**	**13.684.435,97**

13A00749

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 17 gennaio 2013.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei Servizi catastali dell'Ufficio Provinciale di Belluno - Territorio.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO E TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961 n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti dal mancato od irregolare funzionamento degli Uffici Finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985 n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art.10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli artt. 1 e 3 del citato decreto legge n. 498/1961;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000 con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto l'incorporazione dell'Agenzia del Territorio nell'Agenzia delle entrate e la direttoriale prot. n. 61670 del 30 novembre 2012;

Vista la nota del 14 gennaio 2013, prot. n. 276, del Direttore dell'Ufficio Provinciale di Belluno - Territorio, con la quale si comunica il mancato funzionamento, il giorno 19 dicembre 2012, dei Servizi catastali dell'Ufficio Provinciale di Belluno - Territorio;

Accertato che il mancato funzionamento dei predetti Servizi catastali dell'Ufficio Provinciale di Belluno - Territorio è da attribuirsi a lavori per la sostituzione del server censuario;

Vista la nota del Garante del contribuente per il Veneto del 16 gennaio 2013, prot. n. 44/2013;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dei Servizi catastali dell'Ufficio Provinciale di Belluno - Territorio dal giorno 19 dicembre 2012.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 17 gennaio 2013

p. *Il direttore regionale:* CENTASSO

13A00851

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DELIBERA 20 dicembre 2012.

Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013. (Delibera n. 112).

IL CONSIGLIO

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed in particolare l'art. 6, ai sensi del quale l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici assume la nuova denominazione di «Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture»;

Vista la legge di contabilità generale dello Stato e successive modifiche ed integrazioni ed il regolamento approvato con il r.d. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni;

Visto il Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Autorità, adottato con propria delibera nella seduta del 21-22 luglio 2010 (verbale n. 20);

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 8, comma 12, dello stesso decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che prevede che l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture assicuri i nuovi compiti senza ulteriori e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;

Visto il decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con legge 6 luglio 2012, n. 94 recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi per i cittadini;

Visto il disegno di legge di stabilità per l'anno 2013, all'esame del Parlamento, ed in particolare l'art. 12, comma 35, che prevede anche per gli anni 2013, 2014 e 2015 l'applicazione delle disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 241, art. 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, relativo all'obbligo di trasferimento, per ogni anno, di € 3.600.000,00 a favore del Garante per la privacy e di € 300.000,00 a favore della Commissione per il diritto allo sciopero;

Vista la Tabella «C» allegata al disegno di legge di stabilità per l'anno 2013 che non prevede alcuno stanziamento sul cap. 1702 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per le spese di funzionamento dell'Autorità per il periodo 2013-2015;

Vista la proposta di bilancio di previsione 2013 presentata dall'Ufficio politiche di bilancio;

Vista la relazione della Commissione di controllo di regolarità amministrativa contabile sul bilancio di previsione 2013;

Delibera:

Art. 1.

È approvato il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2013 nel testo allegato alla presente delibera della quale costituisce parte integrante.

Roma, 20 dicembre 2012

Il Presidente: SANTORO

Il segretario: ESPOSITO

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 16 gennaio 2013

ALLEGATO

PREVENTIVO FINANZIARIO PER L'ANNO 2013

Parte I - Entrate

Tit.	Cat.	Cap.	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale 2012	Residui attivi presunti esercizio 2012	Previsioni definitive esercizio 2012	Previsioni di competenza 2013			Previsioni di cassa 2013
							Variazioni		Somme risultanti bilancio 2013	
							in aumento	in diminuzione		
			Utilizzo avanzo presunto di amministrazione al 31.12.2012	14.889.109,17	-	3.586.156,08	10.717.927,92	-	14.304.084,00	14.304.084,00
I			**ENTRATE CORRENTI**							
	I		**TRASFERIMENTO DA PARTE DELLO STATO**							
		101	Contributo ordinario a carico dello Stato (cap. 1702)	169.000,00	-	28.152,66	-	28.152,66	-	-
			Totale categoria I	**169.000,00**	**-**	**28.152,66**	**-**	**28.152,66**	**-**	**-**
	II		**ENTRATE CONTRIBUTIVE**							
		201	Contributo soggetti vigilati	56.000.000,00	10.461.846,38	60.000.000,00	-	4.800.000,00	55.200.000,00	65.661.846,38
			Totale categoria II	**56.000.000,00**	**10.461.846,38**	**60.000.000,00**	**-**	**4.800.000,00**	**55.200.000,00**	**65.661.846,38**
	III		**ENTRATE DIVERSE**							
		401	Interessi attivi	200.000,00	34.847,99	200.000,00	-	150.000,00	50.000,00	84.847,99
		404	Proventi da terzi per servizi a pagamento	2.500,00	206,89	2.500,00	-	-	2.500,00	2.706,89
		416	Recuperi e rimborsi diversi	5.000,00	-	29.944,45	-	4.944,45	25.000,00	25.000,00
		418	Rimborso oneri personale di ruolo comandato	85.399,81	157.865,16	85.399,81	116.340,19	-	201.740,00	359.605,16
		420	Convenzione MISE-AVCP	-	332.000,00	-	-	-	-	332.000,00
		443	Proventi da terzi per controversie arbitrali	2.000.000,00	-	7.989.219,18	-	5.989.219,18	2.000.000,00	2.000.000,00
		446	Trasferimento ad altre Autorità	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria III	**2.292.899,81**	**524.920,04**	**8.307.063,44**	**116.340,19**	**6.144.163,63**	**2.279.240,00**	**2.804.160,04**
			Totale Titolo I	**58.461.899,81**	**10.986.766,42**	**68.335.216,10**	**116.340,19**	**10.972.316,29**	**57.479.240,00**	**68.466.006,42**
II			**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**							
	IV	501	Entrate in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-
		502	Investimenti in titoli pubblici	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria IV	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Totale Titolo II	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Totale Titolo I - II	**58.461.899,81**	**10.986.766,42**	**68.335.216,10**	**116.340,19**	**10.972.316,29**	**57.479.240,00**	**68.466.006,42**

Tit.	Cat.	Cap.	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale 2012	Residui attivi presunti esercizio 2012	Previsioni definitive esercizio 2012	Previsioni di competenza 2013			Previsioni di cassa 2013
							Variazioni		Somme risultanti bilancio 2013	
							in aumento	in diminuzione		
III			**ENTRATE PER PARTITE DI GIRO**							
	V		**PARTITE DI GIRO**							
		608	Depositi imprese per arbitrati	1.451.896,71	-	1.451.896,71	-	51.896,71	1.400.000,00	1.400.000,00
		610	Recupero anticipazioni cassiere	10.000,00	-	10.000,00	-	-	10.000,00	10.000,00
		612	Ritenute erariali e previdenziali sugli emolumenti ai componenti del Consiglio	553.299,00	51.697,70	553.299,00	-	-	553.299,00	604.996,70
		613	Ritenute previdenziali, assistenziali, erariali e varie sugli emolumenti al personale	9.857.003,00	-	10.503.687,92	-	-	10.503.687,92	10.503.687,92
		614	Ritenute erariali e previdenziali sui compensi per prestazioni diverse da parte di terzi	549.227,00	195.371,45	549.227,00	-	-	549.227,00	744.598,45
		615	Giroconto da contabilità speciale	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria V	**12.421.425,71**	**247.069,15**	**13.068.110,63**	-	**51.896,71**	**13.016.213,92**	**13.263.283,07**
			Totale Titolo III	**12.421.425,71**	**247.069,15**	**13.068.110,63**	-	**51.896,71**	**13.016.213,92**	**13.263.283,07**
			TOTALE GENERALE	**85.772.434,69**	**11.233.835,57**	**84.989.482,81**	**116.340,19**	**11.024.213,00**	**84.799.537,92**	**96.033.373,49**

PREVENTIVO FINANZIARIO PER L'ANNO 2013

Entrate - Tabella riepilogativa

Tit.	Cat.	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale 2012	Residui attivi presunti esercizio 2012	Previsioni definitive esercizio 2012	Previsioni di competenza 2013			Previsioni di cassa 2013
						Variazioni		Somme risultanti bilancio 2013	
						in aumento	in diminuzione		
		Utilizzo avanzo presunto di amministrazione al 31.12.2011	14.889.109,17	-	3.586.156,08	10.717.927,92	-	14.304.084,00	14.304.084,00
I		**ENTRATE CORRENTI**							
	I	Trasferimenti da parte dello Stato	169.000,00	-	28.152,66	-	28.152,66	-	-
	II	Entrate contributive	56.000.000,00	10.461.846,38	60.000.000,00	-	4.800.000,00	55.200.000,00	65.661.846,38
	III	Entrate diverse	2.292.899,81	524.920,04	8.307.063,44	116.340,19	6.144.163,63	2.279.240,00	2.804.160,04
		Totale Titolo I	**58.461.899,81**	**10.986.766,42**	**68.335.216,10**	**116.340,19**	**10.972.316,29**	**57.479.240,00**	**68.466.006,42**
II		**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**							
	IV	Entrate in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Titolo II	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Titolo I - II	**58.461.899,81**	**10.986.766,42**	**68.335.216,10**	**116.340,19**	**10.972.316,29**	**57.479.240,00**	**68.466.006,42**
III		**ENTRATE PER PARTITE DI GIRO**							
	V	Partite di giro	12.421.425,71	247.069,15	13.068.110,63	-	51.896,71	13.016.213,92	13.263.283,07
		Totale Titolo III	**12.421.425,71**	**247.069,15**	**13.068.110,63**	-	**51.896,71**	**13.016.213,92**	**13.263.283,07**
		TOTALE ENTRATE	**85.772.434,69**	**11.233.835,57**	**84.989.482,81**	**116.340,19**	**11.024.213,00**	**84.799.537,92**	**96.033.373,49**

PREVENTIVO FINANZIARIO PER L'ANNO 2013

Parte II - Uscite

Tit.	Cat.	Cap.	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale 2012	Residui passivi presunti esercizio 2012	Previsioni definitive esercizio 2012	Previsioni di competenza 2013			Previsioni di cassa 2013
							Variazioni		Somme risultanti bilancio 2013	
							in aumento	in diminuzione		
I			**USCITE CORRENTI**							
	I		**SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI**							
		101	Compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	1.278.900,00	-	1.278.900,00	-	-	1.278.900,00	1.278.900,00
		102	Oneri previdenziali a carico dell'Autorità	90.100,00	28.359,83	164.725,00	2.275,00	-	167.000,00	195.359,83
		103	Oneri fiscali a carico dell'Autorità	109.000,00	7.943,23	91.000,00	4.000,00	-	95.000,00	102.943,23
		104	Rimborso spese al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	65.000,00	25.167,56	65.000,00	-	5.000,00	60.000,00	85.167,56
			Totale categoria I	**1.543.000,00**	**61.470,62**	**1.599.625,00**	**6.275,00**	**5.000,00**	**1.600.900,00**	**1.662.370,62**
	II		**PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO**							
		201	Stipendi, retribuzioni ed altre indennità al personale	23.551.434,98	-	22.735.434,98	964.565,02	-	23.700.000,00	23.700.000,00
		202	Rimborso competenze amministrazioni per personale comandato	300.000,00	107.789,11	550.000,00	-	348.000,00	202.000,00	309.789,11
		203	Oneri previdenziali a carico dell'Autorità	7.569.777,00	817.677,54	7.422.077,00	43.725,00	-	7.465.802,00	8.283.479,54
		204	Oneri fiscali a carico dell'Autorità	2.177.432,00	208.339,97	2.048.032,00	162.968,00	-	2.211.000,00	2.419.339,97
		205	Trattamento economico accessorio per gli Uffici alle dirette dipendenze del Presidente e dei Componenti del Consiglio	510.000,00	-	464.140,00	8.860,00	-	473.000,00	473.000,00
		207	Compensi lavoro straordinario	300.000,00	20.509,07	300.000,00	-	-	300.000,00	320.509,07
		210	Fondo di amministrazione	708.305,51	82.777,07	984.183,76	-	110.453,76	873.730,00	956.507,07
		213	Indennità e rimborso spese di missioni al personale	200.000,00	23.021,31	83.150,00	16.850,00	-	100.000,00	123.021,31
		215	Fondo di solidarietà a favore del personale in servizio	10.000,00	-	3.000,00	2.000,00	-	5.000,00	5.000,00
		216	Premi di assicurazione assistenza sanitaria e diverse	367.000,00	307.697,31	367.000,00	-	54.000,00	313.000,00	620.697,31
		219	Buoni pasto	720.000,00	74.364,19	629.500,00	-	259.500,00	370.000,00	444.364,19
		221	Spese per formazione e aggiornamento professionale del personale	73.351,00	67.906,00	73.351,00	-	-	73.351,00	141.257,00
			Totale categoria II	**36.487.300,49**	**1.710.081,57**	**35.659.868,74**	**1.198.968,02**	**771.953,76**	**36.086.883,00**	**37.796.964,57**

Tit.	Cat.	Cap.	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale 2012	Residui passivi presunti esercizio 2012	Previsioni definitive esercizio 2012	Previsioni di competenza 2013			Previsioni di cassa 2013
							Variazioni		Somme risultanti bilancio 2013	
							in aumento	in diminuzione		
	III		ACQUISTO DI BENI E SERVIZI							
		401	Spese per l'acquisto di libri, periodici, riviste, giornali e raccolte di legislazione e giurisprudenza; pubblicazioni per gli uffici e rilegature. Spese per inserzioni, pubblicazioni e pubblicità	150.000,00	23.694,41	150.000,00	-	50.000,00	100.000,00	123.694,41
		403	Spese per l'acquisto e la consultazione di banche dati	250.000,00	98.958,13	250.000,00	-	30.000,00	220.000,00	318.958,13
		404	Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria	320.000,00	41.915,86	285.000,00	-	35.000,00	250.000,00	291.915,86
		407	Spese di rappresentanza	293,78	58,78	293,78	0,22	-	294,00	352,78
		410	Canoni di locazione	3.900.000,00	8.121,86	3.967.100,00	12.900,00	-	3.980.000,00	3.988.121,86
		413	Spese telefoniche, telegrafiche e postali	401.500,00	124.714,19	301.500,00	-	15.500,00	286.000,00	410.714,19
		416	Spese per la manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti, nonché delle macchine d'ufficio in generale, degli automezzi, dei beni mobili e degli arredi. Spese per la pulizia dei locali, traslochi e facchinaggio	455.000,00	132.341,58	455.000,00	-	-	455.000,00	587.341,58
		418	Sistema di gestione dei servizi telematici, manutenzione e assistenza prodotti SW	5.285.000,00	2.281.915,38	4.778.352,89	-	1.688.137,89	3.090.215,00	5.372.130,38
		419	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	280,58	280,58	280,58	0,42	-	281,00	561,58
		420	Prestazioni di servizi resi da terzi	3.515.000,00	1.687.420,07	3.746.663,91	7.232.256,09	-	10.978.920,00	12.666.340,07
		422	Spese per canone fornitura energia elettrica ed acqua; spese per il riscaldamento e condizionamento d'aria dei locali; polizze assicurative immobile; spese per il servizio di smaltimento dei rifiuti	405.000,00	99.853,67	405.000,00	-	-	405.000,00	504.853,67
		423	Spese minute e urgenti	5.000,00	825,50	5.000,00	-	-	5.000,00	5.825,50
		424	Spese legali e giudiziarie	80.000,00	111.471,93	400.000,00	-	200.000,00	200.000,00	311.471,93
		425	Canoni di noleggio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, di materiale tecnico ed informatico; spese per fornitura buoni carburante.	194.000,00	97.997,60	200.000,00	-	-	200.000,00	297.997,60
		428	Onorari, compensi e rimborsi per incarichi ad esperti esterni all'Autorità	4.535,68	-	4.535,68	0,32	-	4.536,00	4.536,00
		429	Spese per il funzionamento di Collegi, Comitati e Commissioni (compresi rimborsi spese)	374.277,00	59.882,35	264.277,00	723,00	-	265.000,00	324.882,35
		431	Vigilanza locali	250.000,45	84.375,97	256.000,45	43.999,55	-	300.000,00	384.375,97
		439	Acquisto di vestiario e divise	3.000,00	2.213,31	4.000,00	1.000,00	-	5.000,00	7.213,31
		440	Applicazione Decreto legislativo n. 81/2008	60.000,00	33.854,25	60.000,00	-	10.000,00	50.000,00	83.854,25
			Totale categoria III	**15.652.887,49**	**4.889.895,42**	**15.533.004,29**	**7.290.879,60**	**2.028.637,89**	**20.795.246,00**	**25.685.141,42**

Tit.	Cat.	Cap.	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale 2012	Residui passivi presunti esercizio 2012	Previsioni definitive esercizio 2012	Previsioni di competenza 2013			Previsioni di cassa 2013
							Variazioni		Somme risultanti bilancio 2013	
							in aumento	in diminuzione		
	IV		**SPESE DIVERSE**							
		443	Spese per il funzionamento della Camera Arbitrale	232.821,00	50.162,82	202.821,00	12.179,00	-	215.000,00	265.162,82
			Totale categoria IV	**232.821,00**	**50.162,82**	**202.821,00**	**12.179,00**	**-**	**215.000,00**	**265.162,82**
	V		**TRASFERIMENTI**							
		445	Trasferimento Osservatori ed altri uffici Regionali	750.000,00	-	750.000,00	-	750.000,00	-	-
		446	Trasferimento ad altre Autorità	11.600.000,00	-	11.600.000,00	-	7.700.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00
		447	Trasferimenti al MEF (ex art. 6, comma 21, D.L. 78/10)	300.000,00	-	304.800,00	200,00	-	305.000,00	305.000,00
		448	Trasferimenti al MEF (ex art. 8 D.L. 95/12)	-	-	-	1.731.398,00	-	1.731.398,00	1.731.398,00
			Totale categoria V	**12.650.000,00**	**-**	**12.654.800,00**	**1.731.598,00**	**8.450.000,00**	**5.936.398,00**	**5.936.398,00**
	VI		**SOMME NON ATTRIBUIBILI**							
		501	Fondo di riserva	1.900.000,00	-	-	1.700.000,00	-	1.700.000,00	1.700.000,00
		502	Rimborsi a terzi per somme non dovute	300.000,00	22.196,11	550.000,00	-	250.000,00	300.000,00	322.196,11
		504	Fondo per rinnovo contrattuale	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria VI	**2.200.000,00**	**22.196,11**	**550.000,00**	**1.700.000,00**	**250.000,00**	**2.000.000,00**	**2.022.196,11**
			Totale Titolo I	**68.766.008,98**	**6.733.806,54**	**66.200.119,03**	**11.939.899,62**	**11.505.591,65**	**66.634.427,00**	**73.368.233,54**
II			**USCITE IN CONTO CAPITALE**							
	VII		**BENI MOBILI ED IMMOBILI - MACCHINE ED ATTREZZATURE SCIENTIFICHE - INVESTIMENTI IN TITOLI PUBBLICI**							
		601	Spese per l'acquisto di beni mobili, immobili e autovetture	70.000,00	6.616,75	70.000,00	-	52.560,00	17.440,00	24.056,75
		602	Investimenti in titoli pubblici	-	-	-	-	-	-	-
		604	Spese per l'acquisto di materiale informatico (software e hardware) e per le telecomunicazioni. Sviluppo applicazioni	4.435.000,00	9.103.372,48	5.571.253,15	-	519.796,15	5.051.457,00	14.154.829,48
		607	Spese per l'acquisto e l'installazione di impianti, attrezzature e spese per l'adattamento dei locali	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-	-	80.000,00	160.000,00
			Totale categoria VII	**4.585.000,00**	**9.189.989,23**	**5.721.253,15**	**-**	**572.356,15**	**5.148.897,00**	**14.338.886,23**
			Totale Titolo II	**4.585.000,00**	**9.189.989,23**	**5.721.253,15**	**-**	**572.356,15**	**5.148.897,00**	**14.338.886,23**
			Totale Titolo I - II	**73.351.008,98**	**15.923.795,77**	**71.921.372,18**	**11.939.899,62**	**12.077.947,80**	**71.783.324,00**	**87.707.119,77**

Tit.	Cat.	Cap.	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale 2012	Residui passivi presunti esercizio 2012	Previsioni definitive esercizio 2012	Previsioni di competenza 2013			Previsioni di cassa 2013
							Variazioni		Somme risultanti bilancio 2013	
							in aumento	in diminuzione		
III			USCITE PER PARTITE DI GIRO							
	VIII		PARTITE DI GIRO							
		608	Anticipazioni ai Collegi arbitrali	1.451.896,71	1.999.464,38	1.451.896,71	-	51.896,71	1.400.000,00	3.399.464,38
		610	Anticipazioni al cassiere per le piccole spese e per la corresponsione di anticipi al personale inviato in missione	10.000,00	-	10.000,00	-	-	10.000,00	10.000,00
		612	Ritenute erariali e previdenziali sugli emolumenti ai componenti del Consiglio	553.299,00	92.548,23	553.299,00	-	-	553.299,00	645.847,23
		613	Ritenute previdenziali, assistenziali, erariali e varie sugli emolumenti al personale	9.857.003,00	1.385.443,95	10.503.687,92	-	-	10.503.687,92	11.889.131,87
		614	Ritenute erariali e previdenziali sui compensi per prestazioni diverse da parte di terzi	549.227,00	204.158,67	549.227,00	-	-	549.227,00	753.385,67
		615	Giroconto per contabilità speciale	-	-	-	-	-	-	-
			Totale categoria VIII	12.421.425,71	3.681.615,23	13.068.110,63	-	51.896,71	13.016.213,92	16.697.829,15
			Totale Titolo III	12.421.425,71	3.681.615,23	13.068.110,63	-	51.896,71	13.016.213,92	16.697.829,15
			TOTALE GENERALE	85.772.434,69	19.605.411,00	84.989.482,81	11.939.899,62	12.129.844,51	84.799.537,92	104.404.948,92
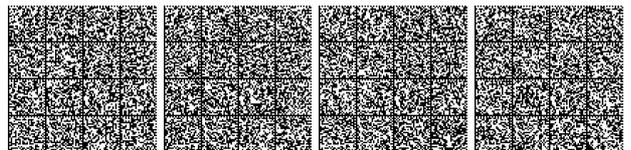
PREVENTIVO FINANZIARIO PER L'ANNO 2013

Uscite - Tabella riepilogativa

Tit.	Cat.	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale 2012	Residui passivi presunti esercizio 2012	Previsioni definitive esercizio 2012	Previsioni di competenza 2013			Previsioni di cassa 2013
						Variazioni		Somme risultanti bilancio 2013	
						in aumento	in diminuzione		
I		USCITE CORRENTI							
	I	Spese per il funzionamento degli organi istituzionali	1.543.000,00	61.470,62	1.599.625,00	6.275,00	5.000,00	1.600.900,00	1.662.370,62
	II	Personale in attività di servizio	36.487.300,49	1.710.081,57	35.659.868,74	1.198.968,02	771.953,76	36.086.883,00	37.796.964,57
	III	Acquisto di beni e servizi	15.652.887,49	4.889.895,42	15.533.004,29	7.290.879,60	2.028.637,89	20.795.246,00	25.685.141,42
	IV	Spese diverse	232.821,00	50.162,82	202.821,00	12.179,00	-	215.000,00	265.162,82
	V	Trasferimenti	12.650.000,00	-	12.654.800,00	1.731.598,00	8.450.000,00	5.936.398,00	5.936.398,00
	VI	Somme non attribuibili	2.200.000,00	22.196,11	550.000,00	1.700.000,00	250.000,00	2.000.000,00	2.022.196,11
		Totale Titolo I	**68.766.008,98**	**6.733.806,54**	**66.200.119,03**	**11.939.899,62**	**11.505.591,65**	**66.634.427,00**	**73.368.233,54**
II		USCITE IN CONTO CAPITALE							
	VII	Beni mobili e immobili, macchine ed attrezzature scientifiche, investimenti in titoli pubblici	4.585.000,00	9.189.989,23	5.721.253,15	-	572.356,15	5.148.897,00	14.338.886,23
		Totale Titolo II	**4.585.000,00**	**9.189.989,23**	**5.721.253,15**	**-**	**572.356,15**	**5.148.897,00**	**14.338.886,23**
		Totale Titolo I - II	**73.351.008,98**	**15.923.795,77**	**71.921.372,18**	**11.939.899,62**	**12.077.947,80**	**71.783.324,00**	**87.707.119,77**
III		USCITE PER PARTITE DI GIRO							
	VIII	Partite di giro	12.421.425,71	3.681.615,23	13.068.110,63	-	51.896,71	13.016.213,92	16.697.829,15
		Totale Titolo III	**12.421.425,71**	**3.681.615,23**	**13.068.110,63**	**-**	**51.896,71**	**13.016.213,92**	**16.697.829,15**
		TOTALE USCITE	**85.772.434,69**	**19.605.411,00**	**84.989.482,81**	**11.939.899,62**	**12.129.844,51**	**84.799.537,92**	**104.404.948,92**

13A00723

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA 10 gennaio 2013.

Avvio del procedimento "Modifica dell'art. 4, comma 4, della delibera n. 229/11/CONS in relazione ai servizi di interconnessione in modalita' tdm offerti dagli operatori notificati per l'anno 2013". (Delibera n. 12/13/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione del Consiglio del 10 gennaio 2013;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 novembre 1995, n. 270 - supplemento ordinario n. 136;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177 - supplemento ordinario n. 154;

Vista la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante «Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 giugno 2012, n. 138;

Vista la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001, recante «Regolamento concernente l'accesso ai documenti», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e successive modifiche;

Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive modifiche;

Vista la delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010 recante «Disciplina dei tempi dei procedimenti», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 settembre 2010, n. 208, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 215, così come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 maggio 2012, n. 126 (il «Codice»);

Viste le direttive n. 2002/19/CE («direttiva accesso»), 2002/20/CE («direttiva autorizzazioni»), 2002/21/CE («direttiva quadro»), 2002/22/CE («direttiva servizio universale») pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee legge n. 108/7 del 24 aprile 2002, così come modificate dalle direttive nn. 2009/136/CE e 2009/140/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea legge n. 337/11 del 18 dicembre 2009;

Viste le Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C 165/6 dell'11 luglio 2002 (le «Linee direttrici»);

Visti il Regolamento (CE) n. 717/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea legge n. 171/32 del 29 giugno 2007 ed il Regolamento (CE) n. 544/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea legge n. 167/12 del 29 giugno 2009 che modificano la direttiva n. 2002/21/CE («la direttiva quadro»);

Vista la Raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003 (Raccomandazione 2003/311/EC) relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee legge n. 114/45 dell'8 maggio 2003 (la «precedente Raccomandazione»);

Vista la Raccomandazione della Commissione del 17 dicembre 2007 (Raccomandazione 2007/879/CE) relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea legge n. 344/65 del 28 dicembre 2007 (la «Raccomandazione»);

Vista la Raccomandazione della Commissione del 15 ottobre 2008 (Raccomandazione 2008/850/CE) relativa alle notifiche, ai termini e alle consultazioni di cui all'art. 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea legge n. 301/23 del 12 novembre 2008;

Vista la Raccomandazione della Commissione del 7 maggio 2009 (Raccomandazione 2009/396/CE) sulla regolamentazione delle tariffe di terminazione su reti fisse e mobili nella UE, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea legge n. 124/67 del 20 maggio 2009 (la «Raccomandazione sulle tariffe di terminazione»);

Vista la delibera n. 179/10/CONS del 28 aprile 2010, recante «Mercati dei servizi di raccolta e terminazione nella rete telefonica pubblica fissa (Mercati nn. 2 e 3 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti ed individuazione degli

eventuali obblighi regolamentari», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 maggio 2010, n. 123 - Supplemento Ordinario n. 113;

Vista la delibera n. 180/10/CONS del 28 aprile 2010, recante «Mercato dei servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa (Mercato n. 10 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti ed individuazione degli eventuali obblighi regolamentari», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 maggio 2010, n. 123 - Supplemento Ordinario n. 113;

Vista la delibera n. 55/11/CIR del 5 maggio 2011 recante «Consultazione pubblica concernente gli interventi regolamentari in merito alla interconnessione IP e interoperabilità per la fornitura di servizi voip», pubblicata sul sito web dell'Autorità il 1° giugno 2011;

Vista la delibera n. 229/11/CONS del 28 aprile 2011, recante «Definizione dei prezzi per l'anno 2011 dei servizi di raccolta e transito distrettuale offerti da Telecom Italia e del servizio di terminazione su rete fissa offerto da tutti gli operatori notificati», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 maggio 2011, n. 113;

Vista la delibera n. 128/11/CIR del 3 novembre 2011, recante «Disposizioni regolamentari in merito alla interconnessione IP e interoperabilità per la fornitura di servizi VoIP», pubblicata sul sito web dell'Autorità il 14 dicembre 2011;

Vista la delibera n. 349/12/CONS del 2 agosto 2012, recante «Consultazione pubblica relativa alla realizzazione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi d'interconnessione in modalità IP su rete fissa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 agosto 2012, n. 190;

Vista la delibera n. 92/12/CIR del 4 settembre 2012, recante «Approvazione dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2012 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa e disposizioni sulle condizioni economiche della portabilità del numero su rete fissa», pubblicata sul sito web dell'Autorità il 21 settembre 2012;

Vista la delibera n. 421/12/CONS del 13 settembre 2012, recante «Consultazione pubblica relativa alla definizione dei prezzi per l'anno 2012 dei servizi di terminazione su rete fissa offerti in modalità TDM dagli operatori alternativi notificati», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 settembre 2012, n. 225;

Considerato quanto previsto all'art. 4 della delibera n. 229/11/CONS, rubricato «Disposizioni finali e processo di migrazione all'interconnessione IP», e, in particolare, quanto stabilito al comma 3: «Le regole di migrazione verso l'interconnessione IP sono stabilite entro il 30 ottobre 2011, mediante un procedimento basato sugli esiti del Tavolo tecnico su "Interventi regolamentari in merito alla interconnessione IP e interoperabilità per la fornitura di servizi VoIP". Entro il corrente anno, inoltre l'Autorità definirà il modello Bottom-Up per la valutazione dei costi incrementali di lungo periodo (BULRIC). La tariffa di terminazione IP sarà stabilita in maniera da garantire la piena simmetria tariffaria, come previsto dalla Raccomandazione Comunitaria sulle tariffe di terminazione»;

Considerato che il medesimo art. 4, al comma 4, della delibera n. 229/11/CONS ha previsto che «A partire dall'anno 2012 le tariffe di interconnessione in modalità IP sono stabilite dall'Autorità nella base del modello di cui al comma precedente. A partire dal 1° gennaio 2013 Telecom Italia e gli altri operatori notificati offrono interconnessione solo a commutazione di pacchetto e, in ogni caso, le tariffe di interconnessione regolate dall'Autorità riguarderanno soltanto i servizi offerti in tecnologia a commutazione di pacchetto (interconnessione IP)»;

Considerato che nella delibera n. 229/11/CONS, l'Autorità, ha anche evidenziato che l'effettiva simmetria architetturale che si sarebbe determinata con la migrazione verso l'interconnessione IP non si sarebbe raggiunta prima del 2012 e che, quindi, i servizi offerti in tecnologia TDM avrebbero continuato ad avere un'autonoma rilevanza anche per l'anno 2012;

Considerato, inoltre, che la delibera n. 229/11/CONS ha anche chiarito che «l'imposizione per l'anno 2012 anche delle tariffe di terminazione in tecnologia TDM […] ha principalmente l'obiettivo di stimolare gli operatori per accelerare la realizzazione delle reti in tecnologia IP ed, al contempo, di garantire nella fase di transizione tecnologica anche una simmetria al livello della tariffa locale di Telecom Italia per i servizi d'interconnessione in tecnologia TDM»;

Considerato, quindi, che la regolamentazione delle tariffe dei servizi offerti in modalità TDM per l'anno 2012 è stata prevista sia al fine di incentivare gli operatori alla migrazione verso l'interconnessione IP sia al fine di garantire, nelle more del completamento di tale processo di migrazione, certezza regolamentare agli operatori di rete con riferimento ai servizi offerti in modalità TDM;

Considerato che la stima operata dall'Autorità in merito alla realizzazione, nel corso del 2012, della simmetria architetturale tra tutti gli operatori di rete fissa era strettamente connessa alla previsione che, nel corso del 2011, si sarebbero concluse le attività del Tavolo Tecnico concernente gli interventi regolamentari in merito all'interconnessione IP ed interoperabilità per la fornitura dei servizi VoIP, di cui alla delibera n. 55/11/CIR;

Considerato altresì che con tale ultima delibera l'Autorità, nel mese di giugno 2011, ha avviato la consultazione pubblica sugli interventi regolamentari in materia d'interconnessione in tecnologia IP, riguardante la definizione delle specifiche tecniche (protocolli e standard di riferimento) di interconnessione IP, l'architettura di interconnessione IP (numero di nodi di consegna a livello nazionale, ecc.) e gli scenari di migrazione dall'attuale architettura di interconnessione TDM verso l'architettura di interconnessione IP;

Considerato che tale consultazione si è conclusa nel mese di novembre 2011 con la delibera n. 128/11/CIR, con cui sono stati definiti gli interventi regolamentari relativi alle condizioni tecniche ed operative che devono esser soddisfatte dagli operatori per l'attuazione dell'interconnessione IP e l'interoperabilità per la fornitura dei servizi VoIP;

Considerato che, ai sensi dell'art.7, comma 1, della delibera da ultimo citata gli operatori erano tuttavia chiamati a definire, entro 3 mesi dalla pubblicazione del provvedimento, le specifiche di dettaglio per l'interconnessione IP funzionali alla fornitura di servizi telefonici di base e che la definizione di tali specifiche sarebbe dovuta avvenire in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo economico - Dipartimento delle Comunicazione;

Considerato che i lavori di approvazione da parte del suddetto Ministero della specifica tecnica ST 769, che definisce le soluzioni tecniche d'interconnessione in tecnologia IP recependo le disposizioni della delibera n. 128/11/CIR, si sono conclusi solo nel mese di novembre 2012 e che la pubblicazione della specifica stessa è avvenuta in data 8 gennaio 2013;

Considerato che l'Autorità, con la delibera n. 349/12/CONS, ha avviato il procedimento finalizzato all'individuazione del modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi di interconnessione offerti in modalità IP e la conseguente determinazione delle tariffe efficienti di servizi di interconnessione offerti su tecnologia IP su rete fissa, individuando la struttura di rete e il glide path funzionale alla migrazione;

Considerato che, alla luce di quanto sopra esposto, il processo di migrazione da parte degli operatori dalla tecnologia TDM a quella IP è avvenuto con minore dinamicità rispetto a quanto ipotizzato all'epoca dell'adozione della delibera n. 229/11/CONS (aprile 2011), per cui ad oggi la percentuale del traffico gestita in tecnologia IP risulta inferiore alle attese e si attesta su un valore molto basso;

Rilevato che il percorso di migrazione dalla tecnologia TDM a quella IP è attualmente ancora in atto e richiederà, per il suo completamento, un periodo addizionale rispetto a quanto ipotizzato nella delibera n. 229/11/CONS e che, pertanto, ancora oggi e, secondo una ragionevole previsione, nel 2013, l'utilizzo dei servizi di interconnessione in modalità TDM sarà ancora significativo;

Ritenuto che l'Autorità debba garantire che in tale contesto di transizione tecnologica non si creino nel mercato inefficienze e distorsioni della concorrenza in ragione del diverso potere contrattuale degli operatori di rete in sede di negoziazione dei servizi di interconnessione in modalità TDM;

Ritenuto pertanto che, a fronte del mancato verificarsi delle condizioni previste dalla delibera n. 229/11/CONS - sia per quanto attiene al completamento del processo di migrazione sia relativamente all'adozione del modello di costo BU-LRIC per la determinazione delle tariffe dei servizi di interconnessione in modalità IP - permanga la necessità di assicurare certezza regolamentare agli operatori di rete che continueranno ad utilizzare i servizi di interconnessione in modalità TDM nella fase di transizione tecnologica regolamentando le tariffe TDM anche per l'anno 2013;

Ritenuto che la summenzionata evidenza metta in discussione uno dei presupposti su cui l'Autorità aveva basato la scelta di deregolamentare la fornitura dei servizi offerti dagli operatori notificati in modalità TDM a partire dal 1° gennaio 2013;

Ritenuto opportuno, alla luce delle considerazioni sopra esposte, riesaminare la determinazione precedentemente assunta con l'art. 4, comma 4, della delibera n. 229/11/CONS che, non prevedendo più la regolamentazione delle tariffe TDM a partire dal 1° gennaio 2013, non appare più idoneo ad assicurare l'efficace perseguimento dell'interesse pubblico in ordine alla regolamentazione delle tariffe di interconnessione;

Udita la relazione del Presidente Angelo Marcello Cardani, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

(Avvio del procedimento)

1. È avviato il procedimento istruttorio avente ad oggetto la modifica dell'art. 4, comma 4, della delibera n. 229/11/CONS in relazione alla regolamentazione dei servizi d'interconnessione in modalità TDM offerti dagli operatori notificati per l'anno 2013 come di seguito specificati:

a. servizi di terminazione offerti da tutti gli operatori notificati;

b. servizi di raccolta offerti da Telecom Italia;

c. servizi di transito offerti da Telecom Italia.

2. Il responsabile del procedimento è l'Ing. Luciano Landi, funzionario della Direzione Analisi dei Mercati, Concorrenza e Studi.

3. Fatte salve le sospensioni di cui al comma successivo, il termine di conclusione del procedimento è di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. I termini del procedimento possono essere prorogati dall'Autorità con deliberazione motivata.

4. La decorrenza dei termini di cui al comma precedente è sospesa:

a. per le richieste di informazioni e documenti, calcolate in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in partenza e in arrivo;

b. per il tempo necessario ad acquisire le osservazioni degli operatori e utenti nell'ambito della consultazione pubblica nazionale di cui alla delibera n. 453/03/CONS, calcolato in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in arrivo;

c. per il tempo necessario ad acquisire le osservazioni della Commissione europea, secondo quanto indicato dall'art. 12 del Codice delle comunicazioni elettroniche, calcolato in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in partenza e in arrivo.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 10 gennaio 2013

Il presidente: CARDANI

13A00722
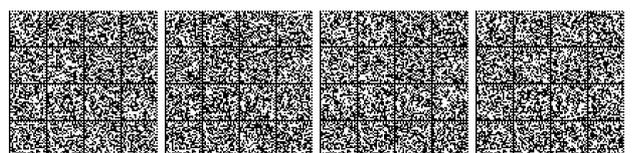
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CAMPOBASSO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del Regolamento recante norme sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto indicata impresa, già assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi, ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari - di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Campobasso, con determinazione dirigenziale n. 3 del 18 gennaio 2013.

MARCHIO	DENOMINAZIONE IMPRESA	INDIRIZZO
44 CB	GENTILE Pasquale	Via Sannitica, 32 - 86039 Termoli (CB)

13A00747

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PALERMO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 150, si rende noto che la sotto specificata impresa, già assegnataria del marchio a fianco della stessa indicato, è stata cancellata dal Registro degli Assegnatari di cui all'art.14 del d.lgs. 22 maggio 1999 n. 251 della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Palermo in quanto dal 31 dicembre 2012 ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed ha provveduto alla riconsegna dei punzoni in sua dotazione in data 16 gennaio 2013.

Impresa: Patti Girolamo» con sede in Palermo (PA) - Via San Basilio, 40/42 - assegnataria del marchio «188 PA».

13A00746

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5°, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 150, si rende noto che la sotto specificata impresa, già assegnataria del marchio a fianco della stessa indicato, è stata cancellata dal Registro degli Assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999 n. 251 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Palermo in quanto dal 29 dicembre 2012 ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed ha provveduto alla riconsegna dei punzoni in sua dotazione in data 9 gennaio 2013.

Impresa: Arceri Nicola con sede in Palermo (PA), via Dante n. 190, assegnataria del marchio «156 PA».

13A00720

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VARESE

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Si rende noto che le imprese sotto indicate, già assegnatarie del marchio di identificazione dei metalli preziosi, hanno cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal registro degli assegnatari (art. 14, d.lgs. 251/1999) della Camera di commercio di Varese. I relativi punzoni, restituiti alla Camera di commercio di Varese, sono stati deformati.

Denominazione e sede-marchio: La bottega orafa di Fidanza Maurizio, via XXV Aprile, 115 - Luino - 219/VA; Orlandi Giorgio e Nozzolino Vittorio snc, via Monte Rosa, 11 - Gallarate - 364/VA; Bazar 33 sas, viale Garibaldi, 27 - Gavirate - 369/VA; Vivieffe srl, via V. Veneto, 8 - Ferno - 422/VA; Ceriotti Guido, via Mauro Macchi, 15 - Samarate - 427/VA; I Gioielli di Gio' di Navarro Angelito, via XX Settembre, 57 - Sesto Calende - 453/VA; F.lli Gelso di Gelso Osvaldo, via Chiosi, 3 - Arcisate - 68/VA; Martignoni Bruno e C., via Don Luigi Orione, 6/B - Cassano Magnago - 146/VA; Salvini Andrea Luca, corso G. Matteotti, 31 - Sesto Calende - 434/VA; Marelin srl, via Vittorio Veneto, 8 - Ferno - 470/VA.

13A00726

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 gennaio 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3324
Yen	119,87
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,635
Corona danese	7,4631
Lira Sterlina	0,83720
Fiorino ungherese	292,74
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6975
Zloty polacco	4,1455
Nuovo leu romeno	4,3398
Corona svedese	8,6642
Franco svizzero	1,2446
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4600
Kuna croata	7,5638

Rublo russo	40,3426
Lira turca	2,3460
Dollaro australiano	1,2674
Real brasiliano	2,7230
Dollaro canadese	1,3192
Yuan cinese	8,2879
Dollaro di Hong Kong	10,3296
Rupia indonesiana	12831,19
Shekel israeliano	4,9653
Rupia indiana	71,7440
Won sudcoreano	1410,28
Peso messicano	16,7882
Ringgit malese	4,0140
Dollaro neozelandese	1,5931
Peso filippino	54,107
Dollaro di Singapore	1,6339
Baht tailandese	39,626
Rand sudafricano	11,8544

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A00852

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 gennaio 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3323
Yen	119,37
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,626
Corona danese	7,4633
Lira Sterlina	0,83900
Fiorino ungherese	292,55
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6976
Zloty polacco	4,1699
Nuovo leu romeno	4,3603
Corona svedese	8,6936
Franco svizzero	1,2421
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4440
Kuna croata	7,5815

Rublo russo	40,3000
Lira turca	2,3500
Dollaro australiano	1,2665
Real brasiliano	2,7197
Dollaro canadese	1,3230
Yuan cinese	8,2892
Dollaro di Hong Kong	10,3296
Rupia indonesiana	12812,25
Shekel israeliano	4,9778
Rupia indiana	71,6180
Won sudcoreano	1417,64
Peso messicano	16,9175
Ringgit malese	4,0434
Dollaro neozelandese	1,5925
Peso filippino	54,230
Dollaro di Singapore	1,6375
Baht tailandese	39,623
Rand sudafricano	11,8266

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A00853

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 gennaio 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3317
Yen	118,18
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,613
Corona danese	7,4636
Lira Sterlina	0,83965
Fiorino ungherese	294,32
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6978
Zloty polacco	4,1737
Nuovo leu romeno	4,3572
Corona svedese	8,6909
Franco svizzero	1,2383
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4420
Kuna croata	7,5833
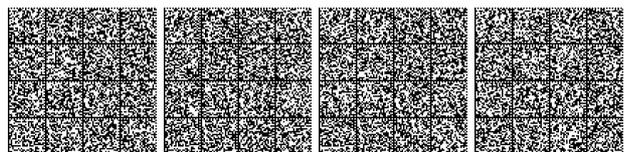
Rublo russo	40,2588
Lira turca	2,3593
Dollaro australiano	1,2613
Real brasiliano	2,7279
Dollaro canadese	1,3242
Yuan cinese	8,2840
Dollaro di Hong Kong	10,3244
Rupia indonesiana	12823,79
Shekel israeliano	4,9837
Rupia indiana	71,5390
Won sudcoreano	1416,26
Peso messicano	16,9153
Ringgit malese	4,0517
Dollaro neozelandese	1,5837
Peso filippino	54,096
Dollaro di Singapore	1,6344
Baht tailandese	39,605
Rand sudafricano	11,7943

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A00854

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Nomina del comitato di sorveglianza delle società «Auditors Italiana - Società a responsabilità limitata - Società Fiduciaria e di Revisione, in l.c.a.», in Roma.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 2012, il Ministro dello sviluppo economico, ha nominato il Comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa della Società "Auditors Italiana - Società a responsabilità limitata - Società Fiduciaria e di Revisione, in l.c.a.", con sede legale in Roma - numero di iscrizione al registro delle imprese e codice fiscale n. 00908270580, composto dai signori:

Pasquale Del Vecchio, nato a Baselice (BN) l'11 agosto 1937, con studio in Napoli alla via Nicola Nisco n. 11, in Roma alla via Francesco Denza n. 27 ed in Milano alla via Enrico Cernuschi n. 1, in qualità di esperto, con funzioni di Presidente;

prof.ssa Daniela Saitta, nata a Messina il 9 agosto 1962, con studio in Roma, via Ugo De Carolis n. 100, in qualità di esperta, componente;

Giuseppina Lingetti, nata a Roma il 2 giugno 1957, funzionario del Ministero dello sviluppo economico, in qualità di esperta, componente.

13A00724

Modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla Società «Fiduciaria Esperia S.r.l.», in Rimini.

Con D.D. 17 gennaio 2013, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con D.D. 30 settembre 2011, alla Società "Fiduciaria Esperia S.r.l.", con sede legale in Rimini (RN), codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 03933350401, deve intendersi riferita alla Società "Fiduciaria Thesaurus S.r.l." a seguito della modifica della denominazione sociale.

13A00725

REGIONE PUGLIA

Approvazione della variante al PRG di Bari

La Giunta della Regione Puglia con atto n. 2791 del 14 dicembre 2012 (esecutivo a norma di legge), ha approvato, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 56/1980, la Variazione al PRG del Comune di Bari adottata con D.C.A. n. 1-2 del 27 giugno 2012, per la ritipizzazione del suolo in catasto particella numero 669 del foglio 38 (di circa mq. 3.500) in ditta Bibolotti Almo, con reiterazione della previgente destinazione urbanistica a viabilità e correlate aree di rispetto di cui al medesimo PRG.

Ha rigettato inoltre l'opposizione presentata dalla ditta Bibolotti Almo, conformemente alla DCA n. 2-4/2012.

13A00717

Presa atto dell'ordinanza n. 398/2012 del TAR di Bari, relativa al comune di Bisceglie

La Giunta della Regione Puglia con atto n. 2230 del 31 ottobre 2012 (esecutivo a norma di legge), ha preso atto dell'ordinanza n. 398/2012 del TAR Bari - Sezione Terza.

Ha annullato, di conseguenza, in autotutela, la DGR n. 227 del 7 febbraio 2012.

Ha riapprovato, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 56/1980, le determinazioni assunte con delibere del commissario ad acta n. 1/2008 e n. 1/2010, in ordine al suolo nel Comune di Bisceglie di proprietà di Sasso Bartolomeo (corrispondente alle particelle numeri 2057, 1293, 2063, 2064, 2058, 2065, 2059, 2066, 2060, 2061, 2067, 2062, 2068, 203, 632, 2141, 2140, 1331 e 1332, nella parte in cui era già destinato nel PRG ad «ampliamento zona ferroviaria - scalo merci», dell'estensione complessiva di circa mq. 5.700), di cui già alla DGR n. 227/2012, attribuendo al suolo medesimo la disciplina urbanistica di «zona omogenea residenziale di espansione di tipo C3».

13A00718

Presa atto dell'ordinanza n. 452/2012 del TAR di Bari, relativa al comune di Bisceglie

La Giunta della Regione Puglia con atto n. 2231 del 31 ottobre 2012 (esecutivo a norma di legge), ha preso atto dell'ordinanza n. 452/2012 del TAR Bari - Sezione Terza.

Ha annullato, di conseguenza, in autotutela la DGR n. 228 del 7 febbraio 2012.

Ha riapprovato, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 56/1980, le determinazioni assunte con delibera del commissario ad acta n. 2/2010, in ordine al suolo nel Comune di Bisceglie di proprietà di Edil Rossi S.r.l. (corrispondente alle particelle numeri 2483, 2485, 514, 2487, 2266 e 2265 del foglio 10, nella parte in cui era già destinato nel PRG ad «ampliamento zona ferroviaria - scalo merci» dell'estensione di circa mq. 4.442), di cui già alla DGR n. 228/2012, attribuendo al suolo medesimo la disciplina urbanistica di «zona omogenea residenziale di espansione di tipo C3».

13A00719

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-027) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00